

Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia

(Mese di Giugno 1938-XVI)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	MOVIMENTO MIGRATORIO per le Migrazioni e la Colonizzazione Interna									Totale immigrazioni			Totale emigrazioni						
	Immigrazione dal Regno e dalle Colonie Italiane			Emigrazione dal Regno e dalle Colonie Italiane			Eventuali immigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni			Eventuali emigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
I. Agricoltura:																			
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali																			
2 - coloni e mezzadri	33	7	40	36	1	37													
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali																			
Totale I Sezione	33	7	40	36	1	37													
II. Industria:																			
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	21	1	22	13	7	20													
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	11		11	2		2													
3 - lavoratori dell'alimentazione	1		1																
4 - lavoratori dell'arredamento	39		39	16		16													
5 - lavoratori della carta e della stampa	1		1																
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	1373		1373	262		262													
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	54		54	65		65													
8 - lavoratori della pesca				2		2													
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	2		2																
10 - lavoratori dello spettacolo:																			
a) artisti di teatro, riviste e varietà	2		2																
b) sportivi professionisti																			
c) attori e tecnici cinematografici																			
d) orchestrali e bandisti	5	9	14	2	2	4													
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo																			
11 - autoferrotranvieri, artisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari	18		18	14		14													
12 - lavoratori dei porti e gente del mare	21		21	29		29													
13 - gente dell'aria																			
Totale II Sezione	1548	10	1558	405	9	414													
III. Commercio:																			
1 - addetti alle case di deposito vendita e spedizione																			
2 - lavoratori del commercio alimentare:																			
a) panettieri e dolciari	5		5	6		6													
b) alimentari vari	4		4	8		8													
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:																			
a) barbiere ed affini	4		4	5		5													
b) alberghi, turismo ed affini	7	22	29	29	49	78													
c) portieri																			
4 - addetti ad agenzie e studi professionali																			
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione																			
Totale III Sezione	20	22	42	48	49	97													
Totale generale	1601	39	1640	489	59	548													

Prospetto comparativo per mesi ed anni del movimento migratorio da e per la Libia

ANNO	TOTALI FINE MESE												TOTALE
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1937													
Immigrati	627	717	597	692	549	458	525	557	1148	1117	988	521	8496
Emigrati	238	562	976	877	372	135	1313	775	510	355	250	498	7481
Differenza	+ 389	+ 155	- 379	- 185	- 23	- 77	- 808	- 218	+ 638	+ 762	+ 738	+ 23	+ 1015
1938													
Immigrati	755	590	977	939	1605	1610							
Emigrati	252	285	334	451	457	548							
Differenza	+ 503	+ 315	+ 643	+ 488	+ 1148	+ 1062							

Notizie e provvedimenti di carattere corporativo attuati nel Regno

CONTRIBUTI SINDACALI

La «Gazzetta Ufficiale» n. 81, dell'8 c. m., ha pubblicato il R. D. L. 1 marzo 1938-XVI, n. 262, che reca norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, per la rimosione dei contributi di assistenza e rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

In virtù del citato decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1938, la quota annua della tessera per gli iscritti alle associazioni professionali aderenti alla Confederazione professionistica e artisti e alle Confederazioni dei datori di lavoro e a quella dei lavoratori è stabilita in lire una; dalla stessa data è fatto divieto di imputare i contributi associativi previsti dall'articolo 68 del R. D. 25 gennaio 1937, n. 484, e l'articolo 68 del R. D. 25 gennaio 1937, n. 484, e l'applicazione dei contributi facoltativi di cui al successivo articolo 69 è limitata ai soli casi in cui occorra far fronte a spese di riconosciuta necessità nell'interesse collettivo di determinate categorie produttrici.

I contributi da stabilirsi con decreto del Ministro per le Corporazioni, possono essere applicati ai rappresentanti di associazioni sindacali e agli iscritti agli enti di assistenza costituiti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del R. D. 3 aprile 1926.

Il Ministro per le Corporazioni è autorizzato a determinare per l'anno 1938 la misura e le eventuali modalità di accertare le riscossioni, dei contributi sindacali obbligatori in modo che il loro totale, unitamente al gettito del tesoro, non sia superiore al gettito medio dei contributi sindacali obbligatori di competenza degli anni 1935, 1936 e 1937 e del supplemento anno 1937.

L'applicazione del D. Legge 8 giugno 1936, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista di cooperazione, è prorogata al 31 dicembre p. v.

La misura dell'aumento dei contributi sindacali obbligatori autorizzati dall'art. 1 del decreto stesso sarà determinata dal Ministro per le Corporazioni.

È data facoltà al Ministro per le Corporazioni di disciplinare con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri interessati, la determinazione e la riscossione di somme a favore dell'associazione sindacale dei professionisti e artisti a titolo di rimborso spese per la tenuta dell'albo professionale, la disciplina degli iscritti e il funzionamento delle Commissioni centrali previste dal Regolamento professionale.

I contributi paritetici delle associazioni sindacali, giuridicamente riconosciute dai datori di lavoro e dai lavoratori possono essere riscossi con la forma e la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette. Analoga facoltà è stata consentita anche per i contributi, non paritetici derivanti da associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei professionisti ed artisti e di altre categorie, o da altri istituti collaterali.

Per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori.....

Alla formazione e al perfezionamento dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle aziende di credito e delle assicurazioni, iscritti alle rispettive Associazioni sindacali, si è provveduto, per il passato, con iniziative e modi diversi, istituendo ed organizzando a cura delle Associazioni stesse dei lavoratori e dei datori di lavoro corsi occasionali di carattere temporaneo, corsi aziendali e scuole professionali di fabbrica. Notevole è stata anche l'opera svolta dal Partito, attraverso i vari corsi promossi dall'O.N.D., l'attività delle scuole di istruzione tecnica dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, nonché l'azione compiuta dal Ministero dell'agricoltura per l'istruzione professionale dei contadini.

Ora, al fine di ottenere un più organico coordinamento che, sotto una disciplina unitaria, inquadri le diverse iniziative ed i vari tipi di corsi, il Consiglio dei Ministri del 23 aprile XVI ha approvato uno schema di decreto-legge che stabilisce, in corrispondenza dell'organizzazione corporativa dello Stato Italiano, corsi per i settori agrario, industriale, commer-

ciale e del credito e dell'assicurazione, coordinando altresì le iniziative esistenti allo scopo precipuo di eliminare dispersioni ed interferenze.

.....e per la disciplina dell'apprendistato.

Strettamente connesso con il sopracennato provvedimento, riguardante i corsi di formazione e di perfezionamento professionale dei lavoratori, è lo schema di decreto legge per la disciplina dell'apprendistato, approvato dallo stesso Consiglio dei Ministri del 23 aprile XVI. Con questo schema di decreto si disciplina il rapporto di apprendistato nei settori dell'industria e del commercio nell'interesse sociale dei lavoratori ed in quello del potenziamento dell'attività economica nazionale per il conseguimento delle supreme finalità autarchiche della Nazione.

La regolamentazione predispone per l'apprendistato si allontana dai vecchi sistemi che ne facevano un istituto di solo diritto privato e tiene particolarmente conto degli aspetti di interesse pubblico che esso presenta.

Perciò, oltre a stabilire dei principi per la regolamentazione dei rapporti fra datori di lavoro e apprendisti rinviando la disciplina ai contratti collettivi e alle norme corporative, fissa l'obbligo della scelta e dell'assunzione degli apprendisti attraverso gli uffici di collocamento, dà al Ministro delle Corporazioni la facoltà di stabilire per le località e le categorie di aziende nelle quali si renda necessario il numero degli apprendisti da assumere, impone l'obbligo della frequenza dei corsi per la formazione e il perfezionamento professionale e assicura a coloro che li abbiano frequentati la preferenza nelle assunzioni per le quali abbiano conseguito l'idoneità.

Assicurazione infortuni e malattie professionali.

Nel Consiglio dei Ministri del 23 aprile XVI, sono stati approvati, su proposta del Ministro per le comunicazioni due schemi di Regi decreti che estendono al personale dell'amministrazione postale telegrafica e a quello dell'Azienda telefonica le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, riguardante l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Per la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

A questo scopo il Consiglio dei Ministri del 23 aprile XVI ha approvato uno schema di decreto legge, il quale — formulato dal Ministro delle Corporazioni di concerto con il Ministro dell'educazione nazionale — estende ai maestri elementari ed ai direttori didattici le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contenute nel Regio decreto legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, in quanto applicabili.

Il provvedimento assoggetta, peraltro, all'assicurazione anche coloro che percepiscono una retribuzione superiore alle L. 800 mensili nette ed estende le prestazioni assicurative anche ai componenti della famiglia dei maestri elevando da 15 a 21 anni il limite di età entro il quale può essere concessa l'assistenza ai figli ed ai fratelli e sorelle conviventi ed a carico dell'assicurato.

Alla spesa necessaria all'attuazione del provvedimento è fatto fronte — secondo il principio generale — con contributi assicurativi in ragione di L. 36 all'anno per ciascun assicurato, di cui la metà è a carico dello Stato.

Il provvedimento assume particolare importanza dal punto di vista profilattico-sociale, poiché l'assicurazione è destinata non soltanto alla tutela dell'insegnante e dei suoi familiari — con che è colmata una lacuna particolare — ma anche e più particolarmente alla tutela ed alla difesa degli allievi, attuando così un tempestivo intervento nella rimozione delle cause di infezione tubercolare, che non potrà non costituire una potente remora alla diffusione del morbo e non influire beneficamente nel futuro attraverso il conseguito miglioramento della salute fisica della razza.

CASSA NAZIONALE MALATTIE PER GLI ADDETTI AL COMMERCIO

Per l'iscrizione alla Cassa: turnisti dipendenti da aziende di panificazione, di operai stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da aziende ortofrutticole e di lavoratori turnisti delle altre categorie. — Per l'iscrizione alla Cassa di detti lavoratori, il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, sentite le due Confederazioni del commercio, ha emanato un apposito regolamento nel quale tra l'altro è detto che, per tutto quanto non è specificatamente contemplato nello stesso regolamento, si fa riferimento alle norme dello statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

Per l'iscrizione alla Cassa di alcune categorie rappresentate dalla Confederazione fascista lavoratori del commercio dipendenti da aziende rappresentate dalla Confederazione degli industriali. — Il 13 dicembre 1937-XVI, tra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è stato stipulato un contratto collettivo allo scopo di estendere il trattamento mutualistico ad alcune categorie che ne sono attualmente sfortunate e che, prestando la loro attività alle dipendenze d'aziende industriali, sono rappresentate dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio. Il contratto in questione stabilisce quanto appresso:

I lavoratori appartenenti alle categorie dei portieri, dei barbiere e parrucchieri, dei viaggiatori e piazzisti alle dipendenze di aziende industriali e degli impiegati ed operai, rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, e dipendenti da proprietari di stabili, inquadri sindacalmente nella Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati, saranno iscritti, con decorrenza 1° gennaio 1938, ai fini dell'assistenza di malattia, alla Cassa nazionale di malattia per gli addetti al commercio.

Per quanto concerne le categorie dei portieri e dei parrucchieri le categorie dei portieri e dei parrucchieri, in armonia alla specifica finalità dichiarata nella premessa, l'obbligo dell'iscrizione è solo limitato a quelle provincie, nelle quali, alla data di stipulazione del presente contratto, non risulti costituita una cassa mutua professionale a contributo paritetico, che funzioni in modo autonomo per i lavoratori in parola.

Il presente contratto si estenderà di diritto anche in quelle provincie in cui funzionano Casse mutue professionali paritetiche, quando di queste dovesse essere deliberata la cessazione dalle competenti associazioni.

Le modalità d'iscrizione alla Cassa, la misura dei contributi, la natura e l'entità delle prestazioni per le categorie di cui all'articolo 1, sono disciplinate dalle norme che si riportano negli allegati, i quali, ad ogni effetto, devono considerarsi parte integrante del presente contratto.

La Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, in armonia col proprio statuto, terrà tre gestioni distinte e separate, relativamente alle categorie di cui al presente contratto, in base alla identità di prestazioni e di contributi, quali si rilevano dagli allegati di cui all'art. 3 del presente contratto.

In base all'andamento di tali gestioni, le Confederazioni e le Federazioni stipulanti si riservano di riesaminare, ove occorra, le norme riflettenti la misura dei contributi e delle prestazioni.

Costituzione di una Cassa malattie per i dipendenti dagli istituti creditizi assicurativi.

Il «Foglio di disposizioni» n. 1032 del Segretario del P. N. F. reca:

«Tra le due Confederazioni del credito e dell'assicurazione è stato stipulato un accordo per la costituzione della Cassa malattia a favore del personale dipendente dagli istituti di credito e di assicurazione e da quelli dei servizi tributari appaltati. Il servizio della Cassa si estende anche a quei componenti la famiglia che sono ammessi al beneficio degli assenti».

familiari. Il contratto si applica a favore del dipendente dagli istituti di credito di diritto pubblico e dalle Casse di risparmio ed Enti equiparati.

Il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, illustrando, in una riunione della giunta esecutiva della stessa Confederazione, il contratto collettivo che istituisce la Cassa in questione, ha detto che quest'ultima, assicurando il rimborso delle spese medicofarmaceutiche ai lavoratori e ai loro familiari, viene a costituire una forma concreta assistenziale a favore del nucleo familiare e, prevedendo la libera scelta del medico, risulta particolarmente aderente alle necessità e caratteristiche tipiche delle categorie impiegate rappresentate dalla Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione.

Per la riforma del trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

In proposito il Consiglio dei Ministri del 23 aprile XVI ha approvato uno schema di decreto legge col quale si provvede alla estensione del trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, nel senso di comprendere in detto trattamento anche l'assicurazione della indennità di anzianità di servizio. Ciò varrà a meglio tutelare i diritti acquisiti del personale, specie nei casi in cui esso dovesse passare da una gestione ad un'altra.

Assegni familiari in agricoltura.

Pagamento dei contributi ed erogazione degli assegni. - Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 aprile XVI ha approvato uno schema di decreto-legge che mira a permettere l'adozione, mediante apposite convenzioni, per le province in cui se ne ravvisi la necessità e la possibilità, di sistemi speciali per la riscossione dei contributi a mezzo ruoli e la erogazione degli assegni con modalità particolari a integrazione o deroga di quelle in vigore. Esso consentirà di eliminare le difficoltà derivanti dalla procedura attuale per l'osservanza delle disposizioni di legge e di assicurare, con la piena e integrale applicazione di esse, l'equilibrio fra il gettito dei contributi e la erogazione delle prestazioni.

Norme concernenti l'assistenza sociale degli impiegati in A. O. I.

Con decreto 23 marzo XVI, emanato dal Viceré d'Etiopia, S. A. R. Amedeo di Savoia, è stato approvato il regolamento dei rapporti di impiego per i cittadini italiani e stranieri equiparati che prestano la loro opera nell'Africa Orientale Italiana alle dipendenze di aziende private.

Il regolamento in questione contiene anche le seguenti norme relative alla previdenza sociale.

In caso di assenza per malattia l'impiegato dovrà darne comunicazione al datore di lavoro entro il giorno successivo, salvo casi di forza maggiore.

Il datore di lavoro avrà facoltà di fare constatare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. In caso di disaccordo fra il medico curante e il medico del datore di lavoro

l'Ufficio del Lavoro, competente per territorio, indicherà un terzo medico che giudicherà sull'esistenza o meno della malattia.

Nel caso di interruzione del servizio per infortunio o malattia sarà conservato il posto al dipendente per un periodo di: a) 4 mesi se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 5 anni; b) sei mesi se questi abbia un'anzianità di servizio di oltre 5 anni.

Nei casi anzidetti l'impiegato avrà diritto alla intera retribuzione complessiva rispettivamente per i primi due mesi o per i primi tre mesi ed alla metà per gli altri mesi. Quando però l'impiegato presti servizio in residenza disagiata e nel periodo della malattia o dell'infortunio sia costretto a rimanervi, gli verrà continuata la corresponsione, oltre alla retribuzione complessiva, anche della indennità di disagiata residenza.

Tale trattamento varrà anche se la malattia debitamente accertata non consenta la permanenza in Colonia.

All'impiegato in tutto o in parte a provvigione è dovuto per lo stesso periodo di tempo di cui sopra, un compenso calcolato, nelle proporzioni suddette, sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate nel semestre precedente l'interruzione di servizio.

Nei casi di interruzione di servizio per gravidanza o puerperio, il datore di lavoro conserverà il posto all'impiegata per un periodo di 4 mesi, con diritto all'intera retribuzione per i primi due mesi e alla metà per gli altri due.

Qualora il datore di lavoro, trascorsi i periodi sopra indicati, intenda licenziare l'impiegato, o questi per il perdurare della malattia, debitamente accertata, non sia in grado di riprendere il servizio, saranno dovute all'interessato un'indennità pari a una mensilità di retribuzione complessiva per ogni anno di servizio prestato in A. O. I. e l'indennità di licenziamento maturata al momento del trasferimento in A. O. I. Per la prestazione dell'assistenza malattie degli impiegati saranno emanate a parte norme speciali.

Con separato provvedimento saranno stabilite norme per l'assicurazione degli impiegati per i casi di morte e per invalidità permanente, assoluta e parziale, dipendenti da infortunio sul lavoro dalle condizioni di ambiente o dalla situazione particolare in cui viene a trovarsi l'impiegato durante la sua permanenza in Africa Orientale per ragioni del suo lavoro.

Analoghe provvidenze saranno stabilite per i casi d'infortunio avvenuto durante il viaggio da e per la colonia e nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, sempre che il viaggio venga effettuato dall'impiegato per ragioni inerenti al suo rapporto d'impiego e non venga modificato l'itinerario prestabilito salvo i casi di forza maggiore.

L'Opera Nazionale Dopolavoro estesa all'Africa Italiana.

La formazione di nuovi e sempre più importanti nuclei di nazionali in Libia e nell'Africa Orientale Italiana hanno reso opportuno estendere anche a quei territori, con i necessari adattamenti, l'ordinamento del Dopolavoro vigente nel Regno.

Si è pertanto affidato all'Opera Nazionale Dopolavoro il compito di istituire una propria se-

de nei capoluoghi delle Prefetture della Libia, del Governato dell'A. O. I. e del Governatorato di Addis Abeba.

In tal modo i lavoratori nazionali che operano nell'Africa Italiana e che già godevano dell'attività del Dopolavoro locali, da tempo colà istituiti, potranno beneficiare delle stesse risorse ricreative e culturali che l'O. N. D. lancia ai propri iscritti nella madrepatria.

Corsi di perfezionamento per i magistrati.
(Concorso a premio)

Come S. E. Solmi ha fatto conoscere anche durante la recente discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, sono in pieno svolgimento gli speciali corsi per il perfezionamento tecnico e culturale dei Magistrati. I corsi si svolgono tra il più vivo interesse di coloro che vi partecipano ed hanno per oggetto sia materie, che in questi ultimi anni hanno avuto dal Regime più profonde innovazioni legislative, sia discipline che, pur essendo strettamente affini a rami del diritto, o non hanno posto nell'insegnamento universitario o vi hanno svolgimento accessorio o facoltativo, mentre giovano moltissimo al migliore e più sicuro esercizio delle svariate e complesse funzioni giudiziarie.

Allo scopo di attirare sempre più l'attenzione dei Magistrati verso queste materie, che sono di quotidiana applicazione o ausilio nella pratica giudiziaria, il Ministro Guardasigilli, con squisito senso didattico, ha indetto un concorso a premio per la migliore monografia su ciascuno dei seguenti temi:

a) «La costituzione del giudice nel procedimento per le controversie relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Caratteristiche e finalità».

b) «Criteri di interpretazione della legge relativa agli infortuni sul lavoro, con speciale riguardo alle norme che determinano il campo di applicazione o l'oggetto dell'assicurazione».

c) «Caratteristiche ed evoluzione delle norme emanate dagli organi corporativi».

Gli argomenti sono quanto mai interessanti e, si può anche dire, di grande attualità. Essi invero concernono materie della più rilevante importanza, nel cui campo i magistrati sono chiamati a cooperare alla illuminata realizzazione dei compiti più delicati di carattere sociale, che il Fascismo si è assunto.

Ai concorsi sono chiamati a prendere parte i più giovani magistrati iscritti ai corsi; coloro cioè che rivestono grado non superiore a quello di giudice, di sostituto procuratore del Re o di pretore. Anche ciò corrisponde ad un saggio criterio. Se invero i corsi sono aperti a tutti indistintamente i magistrati, essi si rivolgono in principal modo ai giovani, come quelli che sono meglio qualificati per trarre profitto ed ammaestramento dagli insegnamenti che si impartiscono.

Questa nuova iniziativa, che integra e completa quella dei corsi, troverà anch'essa il più largo consenso non solo nelle file dell'ordine giudiziario, ma anche fra tutti gli studiosi, i quali non possono che compiacersi di ogni sforzo diretto al sempre maggiore perfezionamento culturale della già così eletta Magistratura italiana.

Ordinamento degli albi professionali nel Regno

Ripetiamo il disegno di legge contenente le «Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative agli albi professionali» presentato dal Governo alla custodia dalla Camera dei Deputati e già approvato dal Senato del Regno.

Con il disegno di legge, due fondamentali innovazioni si apportano all'odierno ordinamento professionale: l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'esercizio sia pubblico che privato di un'attività professionale, e il passaggio ai Sindacati di categoria della tenuta degli albi stessi.

L'importanza di tali due innovazioni si manifesta in tutta la sua portata a chi connota l'alta funzione disciplinatrice e potenziatrice che da anni esplicano i Sindacati di categoria.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni verrà finalmente abolito il «pascolo abusivo» che tanto ha danneggiato e danneggia i veri professionisti, che compiono le loro funzioni con scrupolo, moralità e con quella competenza che a loro proviene da una lunga preparazione scientifica e da una dura esperienza pratica. Competenza che costa molti sacrifici. Non solo i sacrifici sostenuti dai professionisti fino all'iscrizione negli albi, ma anche quelli successivi, ch'essi fanno per essere sempre più profondi conoscitori della materia e sempre aggiornati sugli sviluppi e sulle riforme attinenti alla loro professione.

Con le disposizioni stesse viene meglio moralizzato e orientato l'esercizio professionale. Infatti, tutti coloro che a tale esercizio si dedicano saranno disciplinati e orientati dagli organi di categoria, anche per le attività di carattere privatistico, perché ogni funzione in regime corporativo assume un aspetto sociale. Era un controsenso che nello Stato corporativo, in cui ogni sforzo singolo deve essere inserito nel campo nazionale, persistesse una diligenza tra professione pubblica e privata. Tutte le funzioni debbono essere esercitate con adeguata preparazione e con la medesima disciplina.

Disegno di Legge

Art. 1. - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragioniieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2. - Coloro che non siano di spechiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 3. - Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate a Giunte, Commissioni o Comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai Direttori dei Sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle Commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relativi a tali attribuzioni.

In confronto dei ragioniieri iscritti negli albi esercenti in materia di economia e commercio le attribuzioni predette sono esercitate dai Direttori dei Sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio.

Qualora i poteri dei Direttori siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30 comma secondo, del Regio decreto 1. luglio 1926, n. 1130, le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri nominati dal Ministro per le

corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.

Art. 4. - In confronto dei membri dei Direttori dei Sindacati periferici il potere disciplinare spetta al Direttorio del Sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale alla rispettiva Commissione centrale. Per i professionisti che fanno parte della Commissione centrale il potere disciplinare è esercitato dalla stessa Commissione.

I Direttori dei Sindacati nazionali e la Commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai Sindacati periferici.

Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei Sindacati nazionali è ammesso il ricorso alla Commissione centrale, osservate le forme ed i termini stabiliti per i ricorsi avverso le decisioni dei Sindacati periferici; avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.

Qualora i poteri dei Direttori dei Sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1. luglio 1926, n. 1130, le funzioni disciplinari spettanti ai Direttori medesimi a termini del comma precedente sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario, e composto di sei membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti negli albi della rispettiva categoria.

Art. 5. - Nel caso preveduto nell'articolo 3 ultimo comma, della presente legge le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso articolo 8, dal Presidente del Tribunale nel capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al medesimo comma.

Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo Sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico di un Sindacato già esistente saranno emanate, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia le norme per la formazione e la tenuta dei relativi albi professionali e per l'esercizio delle funzioni disciplinari.

Art. 6. - I Collegi dei ragioniieri e le Commissioni per i Collegi medesimi sono aboliti e le loro attribuzioni sono deferite ai Direttori dei Sindacati periferici di categoria, i quali le esercitano, osservate le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della professione di ragioniere.

Avverso le decisioni dei Direttori dei Sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in materia disciplinare è dato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni nelle stesse materie dei Direttori dei Sindacati dei dottori in economia e commercio.

Quando la Commissione centrale di cui all'articolo 12 del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 588, decide su ricorsi riguardanti esercenti in economia e commercio, sono chiamati a far parte, quali componenti di designazione sindacale cinque dottori in economia e commercio iscritti negli albi nominati tra quelli allo stesso designati in numero doppio dal Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio.

Quando invece la Commissione decide su ricorsi riguardanti ragioniieri, i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti da altri cinque membri iscritti negli albi dei ragioniieri, nominati su designazione in numero doppio del Sindacato nazionale fascista dei ragioniieri.

Nulla è innovato riguardo alla nomina degli altri membri della Commissione.

Art. 7. - Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.

La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal Regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal Regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

Art. 8. - Ferme rimanendo le disposizioni del Regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del Regio decreto 1. ottobre 1936, n. 1874, per quanto riguarda la vigilanza del Ministero dell'Interno sulle professioni sanitarie, la sorveglianza sull'osservanza delle norme riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali, l'adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale l'esercizio delle professioni prevedute dalla presente legge spetta al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per le corporazioni i quali la esercitano previe reciproche intese.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 9. - La disposizione di cui all'articolo 1 avrà effetto dal 1. luglio 1939.

La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Giunte, Commissioni o Comitati menzionati nell'articolo 3 è proseguita dai Direttori dei competenti Sindacati. Dalla stessa data la trattazione di ricorsi di competenza delle Corti di appello in confronto dei ragioniieri, non ancora definiti alla data medesima, è proseguita dalla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei Collegi dei ragioniieri sono devoluti di diritto ai Sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai Collegi nei diritti ed obblighi che questi abbiano a tale data.

Art. 10. - Le Giunte, le Commissioni o Comitati menzionati nell'art. 3, che alla data di pubblicazione della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti s'intendono riconfermati in carica fino all'entrata in vigore della legge stessa, qualora il Ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformità agli ordinamenti professionali vigenti.

In ogni caso le Giunte, le Commissioni o i Comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino all'entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà del Ministro di grazia e giustizia, di cui al comma precedente.

Art. 11. - Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per la integrazione e l'attuazione della presente legge la quale, salvo il disposto del primo comma dell'art. 9, andrà in vigore nel centottantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

IL DISEGNO DI LEGGE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Tornata del 21 marzo 1938-XVI)

Relazione Ministeriale

Onorevoli Camerati!

Il disegno di legge che il Governo sottopone alla vostra approvazione reca all'odierno sistema degli ordinamenti professionali due in-

Solo con il lavoro e con la collaborazione fra tutti gli elementi della produzione si aumenterà il benessere individuale.

MUSSOLINI

novazioni, di carattere fondamentale, che varranno a conferire all'organizzazione delle professioni un'omogeneità di disciplina ed un assetto sempre più aderente ai principi dello Stato Fascista.

La prima concerne l'adozione dell'obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo, quale requisito per lo svolgimento di ogni attività professionale, anche rispetto alle categorie per le quali — a differenza di quanto è stabilito per quelle forensi e sanitarie e per quella giornalistica — l'iscrizione è prescritta attualmente soltanto ai fini del conferimento di incarichi da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche Amministrazioni, riconoscendosi sufficiente per ogni altra forma di attività professionale l'abilitazione riguardante i soli requisiti di idoneità tecnica, che è conseguita normalmente mediante l'esame di Stato.

L'altra innovazione consiste nell'abolizione degli speciali organi che, per le medesime categorie, esercitano ancora oggi, in luogo dei Sindacati, le funzioni della tenuta degli albi e della disciplina degli iscritti, mentre tali funzioni vanno adempiute direttamente dagli stessi Sindacati, ai quali spettano, in stretta conformità dei principi della legislazione sindacale.

L'estensione a tutte le categorie professionali del requisito dell'iscrizione nell'albo per l'esercizio in genere della professione è stata da tempo oggetto di studi sia del Ministero competente e sia degli organi sindacali ed anche della Corporazione delle professioni e delle arti, la quale recentemente ha espresso il voto che il principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione dovesse essere senz'altro accolto come norma di carattere generale.

In aderenza a tale voto, il disegno di legge stabilisce che gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie.

E' evidente l'assoluta necessità di questa riforma.

Se l'assoggettamento dei professionisti forensi, dei sanitari e dei giornalisti alla particolare disciplina che inerisce all'iscrizione nell'albo è imposta dalla natura delle loro mansioni, che attongono a funzioni fondamentali dello Stato o comunque a finalità di essenziale interesse sociale e politico, analoghe considerazioni esigono che eguale garanzia venga stabilita in confronto delle altre categorie professionali, la cui attività, qualunque possa essere, l'estrinsicazione, incide sempre nella vita sociale ed economica del Paese, non di rado con rilevanti riflessi di interesse nazionale. D'altra parte lo stesso interesse di privati, anche per sé considerato, reclama che coloro che prestano la loro opera professionale diano sicuro affidamento di rettitudine e di correttezza.

La iscrizione nell'albo soddisfa appunto a queste esigenze. Essa è subordinata all'accertamento di particolari requisiti di condotta, oltre che di capacità, e sottopone altresì gli iscritti ad uno speciale potere disciplinare, per il quale anche le mancanze e gli abusi del professionista, pur quando non diano luogo a responsabilità penale, vengono ad essere, come è necessario, adeguatamente repressi.

In rispondenza alle precipe finalità del provvedimento, si stabilisce poi espressamente, come è già prescritto nell'ordinamento forense ed in quello dei sanitari, che condizione indispensabile per l'iscrizione nell'albo e per la conservazione dell'iscrizione è la spezzata condotta morale e politica. L'affermazione esplicita di tale principio varrà a mettere in chiaro che, non soltanto i più gravi fatti per i quali sia intervenuta una sanzione penale importano, nei casi preveduti, il divieto dell'iscrizione e la cancellazione degli iscritti, ma anche ogni altro fatto o comportamento in genere che possa riflettersi, menomandola, sulla figura morale o politica di colui che aspiri ad esercitare una professione o che già l'eserciti.

Sull'altra innovazione, concernente la tenuta degli albi e l'esercizio del potere disciplinatore, è da ricordare che, riguardo agli ordinamenti delle professioni, la legge 3 aprile 1928, n. 563, e le norme di attuazione contenute nel Regio decreto 1. luglio 1928, n. 1130, disponevano che ai Sindacati fascisti di categoria spettassero non soltanto i compiti di rappresentanza,

di assistenza e di tutela degli interessi morali e materiali delle classi professionali, ma anche le funzioni della custodia degli albi e della disciplina degli iscritti. Erano eccezionalmente le professioni già legalmente costituite in Ordini o in Collegi, per le quali le funzioni stesse rimanevano attribuite agli Ordini o ai Collegi, salvo coordinamento delle norme relative con quelle della legislazione sindacale.

Tali principi furono però attuati secondo il criterio che le Associazioni sindacali esercitassero le accennate funzioni non direttamente, ma per mezzo di speciali organi nominati dal Governo, i quali, pure essendo emanazioni delle medesime Associazioni — ed in tal senso fu prescritto che la scelta dei componenti dovesse essere fatta tra professionisti da esse designati in numero doppio — avevano, tuttavia, propria, autonoma personalità.

Negli ordinamenti delle professioni di ingegnere, architetto, giornalista, chimico, esercitante in economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario geometra e perito industriale fu preveduta, pertanto, per l'adempimento delle funzioni predette, la costituzione di Giunte, Commissioni o Comitati, da nominarsi dal Ministro di grazia e giustizia, alla cui sorveglianza venivano altresì assoggettati. Quanto alle professioni di avvocato e procuratore, di sanitario e di ragioniere, già organizzate legalmente in Ordini o Collegi, la costituzione dei rispettivi organi fu opportunamente modificata in coordinazione con la legislazione sindacale, regolandosi la loro coesistenza con i Sindacati di categoria. Furono così create le Commissioni Reali degli avvocati e dei procuratori e le Commissioni per i Collegi dei ragionieri. Analogamente fu provveduto poi per le professioni sanitarie sottoposte al controllo del Ministro dell'Interno.

Ma non tardarono a manifestarsi, in dipendenza del sistema adottato, inconvenienti non trascurabili, di fronte specialmente allo sviluppo delle Associazioni sindacali dei professionisti.

Gli Ordini ed i Collegi conservati per le professioni forensi e sanitarie e per quelle dei ragionieri apparivano, infatti, inconciliabili con la organizzazione e con l'attività propria dei Sindacati. Per le altre professioni, inoltre, il deferimento dell'esercizio effettivo delle funzioni della tenuta degli albi e del potere disciplinare ad organi appositi, ancorché costituenti una emanazione delle Associazioni sindacali, si dimostrò non consono alla tendenza che sempre più veniva affermandosi della piena inserzione degli ordinamenti professionali nel regime sindacale corporativo.

Di qui la necessità di una riforma, che rapidamente maturata, potesse essere senz'altro attuata nel nuovo ordinamento degli avvocati e dei procuratori ed in quello dei sanitari, con la soppressione degli Ordini e dei Collegi e col deferimento ai Direttori dei Sindacati dell'esercizio delle accennate attribuzioni (Regi decreti-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e 5 marzo 1935, n. 184).

Questa modificazione così largamente innovatrice, adottata per le stesse professioni già costituite in Ordini, che la legislazione sindacale aveva conservato fondamentalmente nella loro tradizionale organizzazione, non può non estendersi a tutte le altre, riguardo all'esercizio delle funzioni della tenuta degli albi e di quelle disciplinari.

La questa imprescindibile esigenza provvede il presente disegno di legge, col quale, mentre vengono aboliti i Collegi dei ragionieri — che sono i soli ancora esistenti — è riconosciuto ai Direttori delle Associazioni sindacali di questi professionisti, nonché a quelle degli ingegneri, architetti, chimici, esercenti in economia e commercio, tecnici agrari, geometri e periti industriali, l'esercizio diretto delle attribuzioni summenzionate.

Per i giornalisti sarà da provvedere in seguito, in connessione ad altri problemi che interessano l'ordinamento di questa categoria.

Le stesse attribuzioni che, per il loro speciale contenuto, si differenziano dalle altre demandate ai Sindacati, permarranno tuttavia regolate, per quanto attiene alle modalità del loro adempimento, secondo le medesime norme ora vigenti per le Giunte, i Comitati e le Commissioni, che oggi le esercitano.

Nulla è innovato inoltre — tranne la norma a cui si è accennato, relativa ai requisiti di condotta — per ciò che riflette le condizioni per la iscrizione negli albi, la cancellazione e le sanzioni disciplinari.

Rimane parimenti immutato il sistema delle impugnative dei pronunziati concernenti la materia degli albi e quella disciplinare, da proporsi alle Commissioni centrali professionali. Si riafferma, infine, il principio del controllo governativo sull'esercizio delle professioni, sulla tenuta degli albi e sull'adempimento del potere disciplinare. Tale controllo sarà esercitato sia dal Ministro guardasigilli, come è stabilito negli attuali ordinamenti, sia da quello delle corporazioni, previe reciproche intese.

Senza indugiare sulle altre disposizioni complementari, occorre soltanto mettere in rilievo la norma dell'articolo 7, la quale dispone, riguardo alla iscrizione negli albi di professionisti stranieri, che la condizione di reciprocità con lo Stato a cui gli aspiranti appartengono è comprovata mediante attestazione insindacabile rilasciata dal Ministero degli affari esteri. Ciò servirà ad impedire incertezze e difformità di interpretazione in questa materia mentre il detto Ministero è appunto in grado di stabilire, in base ai necessari elementi in suo possesso, se nei singoli casi possa ritenersi uno stato di reciprocità di fatto.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni viene rimandata, per quanto concerne l'obbligatorietà dell'iscrizione, al 1. luglio 1939 affinché i professionisti non ancora in possesso della iscrizione nell'albo abbiano un congruo termine per conseguirla, e, quanto alle altre norme, al centottantesimo giorno dalla pubblicazione della legge, dato che non pochi né semplici adempimenti occorreranno prima che i Sindacati possano assumere le nuove importanti funzioni.

Onorevoli Camerati! Sono sicuro che non mancherà la vostra approvazione a questo disegno di legge che perfeziona, in rigorosa conformità ai dettami dell'ordinamento sindacale corporativo, la disciplina delle professioni instaurata dal Regime.

Relazione della Commissione Ministeriale
(Relatore: Gaetani)

Onorevoli Camerati!

Il disegno di legge presentato da Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali, risponde ad una aspirazione di quelle categorie per le quali non era stata ancora ritenuta necessaria l'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione, come già lo era per le categorie forensi e sanitarie, e per quelle giornalistiche, ed è un'affermazione del principio che ad ogni funzione deve adeguarsi la capacità e la competenza tecnica della persona abilitata a compierla, unitamente alla sua spezzata condotta morale e politica.

Considerazioni analoghe a quelle che hanno determinato l'assoggettamento dei professionisti forensi, dei sanitari e dei giornalisti alla disciplina degli Albi, valgono per estendere l'obbligatorietà dell'iscrizione anche agli ingegneri, agli architetti, ai dottori agronomi, ai chimici, ai professionisti in materia economica e commerciale, ai ragionieri, ai geometri, ai periti agrari ed ai periti industriali, giacché l'attività di questi professionisti incide sempre nella vita economica e sociale del paese. D'altra parte lo stesso interesse dei privati che si valgono delle prestazioni di questi professionisti esige che essi diano sicuro affidamento di rettitudine e di correttezza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per queste categorie significa l'elevazione delle loro funzioni e la possibilità di combattere l'esercizio abusivo delle professioni e l'attribuzione arbitraria di titoli.

Ma un altro fine si propone questo disegno di legge, quello cioè di abolire il sistema attuale dei Comitati per la tenuta degli Albi formati con rappresentanti sindacali ma funzionanti al di fuori del Sindacato. Ormai, l'Organizzazione Sindacale è giunta a tal punto di maturità che ad essa possono affidarsi i compiti più delicati e deve quindi accogliere con vivo compiacimento la disposizione dell'articolo 3, con la quale si affidano ai Direttori dei Sindacati fascisti periferici di categoria le attribuzioni relative alla tenuta degli Albi e alla disciplina degli iscritti.

Esaminando l'articolo 1, si ritiene che le disposizioni in esso contenute debbono intendersi nel senso che i professionisti ivi indicati, i quali a ragione del loro titolo di studio prestano anche sotto forma impiegatizia, opera che implichi l'esercizio di attività professionali contemplate nei rispettivi regolamenti, debbono iscriversi all'Albo.

Si formula il voto che, in sede di regolamento, nello stabilire la composizione delle varie Commissioni centrali, oltre ai rappresentanti dei Sindacati nazionali delle varie categorie interessate, sia riservata la decisione di un membro alla Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti.

All'articolo 9 si fissa la data del 1. luglio 1939 per rendere obbligatoria l'iscrizione negli Albi Professionali. La vostra Commissione avrebbe desiderato di non stabilire un termine così lontano, non sembrandole giustificato per un tempo necessario per l'iscrizione curarsi i certificati opposte dall'onorevole Ministro proponente sono risultate evolesse il vostro Commissione si esaurisce, cosicché la vostra Commissione si limita ad esprimere il voto che quel termine sia definitivo per non ritardare troppo l'applicazione della legge.

Con tali osservazioni, la vostra Commissione mentre esprime al Ministro di grazia e giustizia il vivo compiacimento e la gratitudine dei professionisti, di cui siamo certi di interpretare i sentimenti, vi propone di approvare il disegno di legge.

Approvazione

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

E' aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli: (Gli articoli vengono approvati uno per uno).

PRESIDENTE: Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultati della votazione

Presenti e votanti 295 - Maggioranza 148 - Voti favorevoli 294 - Voti contrari 1.

IL DISEGNO DI LEGGE AL SENATO
(Seduta del 24 marzo 1938-XVI)

Relazione Ministeriale

Onorevoli Senatori!

Con il disegno di legge che la Camera dei Deputati ha approvato e che il Governo sottopone ora alla vostra approvazione, si apporano all'odierno sistema degli ordinamenti professionali due innovazioni di carattere fondamentale, le quali varranno a conferire all'organizzazione delle professioni una disciplina omogenea per tutte ed assetto sempre più aderente ai principi dello Stato Fascista.

La prima concerne l'adozione dell'obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo, quale requisito per lo svolgimento di ogni attività professionale, anche rispetto alle categorie per le quali — a differenza di quanto è stabilito per quelle forensi e sanitarie e per quella giornalistica — l'iscrizione è prescritta attualmente soltanto ai fini del conferimento di incarichi da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche amministrazioni, riconoscendosi invece sufficiente, per ogni altra forma di attività professionale, l'abilitazione riguardante i soli requisiti di idoneità tecnica conseguita normalmente attraverso l'esame di Stato.

L'estensione a tutte le categorie professionali del requisito dell'iscrizione nell'albo per l'esercizio in genere della professione è stato da tempo oggetto di studi da parte del Ministero competente e degli organi sindacali ed anche della Corporazione delle professioni e delle arti, la quale recentemente ha espresso il voto che il principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione dovesse essere senz'altro accolto come norma di carattere generale.

L'art. 1 del disegno di legge stabilisce pertanto che gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie.

La necessità di questa riforma è evidente. Se l'assoggettamento dei professionisti forensi, dei sanitari e dei giornalisti alla particolare disciplina che consegue all'iscrizione nell'albo

è imposta dalla natura delle loro mansioni, che attongono a funzioni precipe dello Stato, comunque a finalità di essenziale interesse sociale e politico, analoghe considerazioni esigono che eguale garanzia venga stabilita in confronto delle altre categorie professionali, la cui attività, qualunque possa essere, l'estrinsicazione, incide pur sempre nella vita sociale ed economica del Paese, non di rado con rilevanti riflessi di interesse nazionale. Lo stesso interesse dei privati, d'altra parte, anche per sé considerato, reclama che coloro i quali prestano la loro opera professionale diano sicuro affidamento di rettitudine e di correttezza.

A queste esigenze si è inteso appunto di soddisfare col sancire l'obbligo della iscrizione nell'albo, la quale è subordinata, oltre che all'accertamento di capacità, anche a quello del possesso di particolari requisiti di condotta, e sottopone altresì gli iscritti ad uno speciale potere disciplinare per il quale anche le mancanze e gli abusi del professionista, pur quando non diano luogo a responsabilità penale, vengano ad essere, com'è necessario, adeguatamente repressi.

In armonia con le finalità del provvedimento, si stabilisce poi espressamente, come è già prescritto nell'ordinamento forense ed in quello dei sanitari, che condizione indispensabile per la iscrizione nell'albo e per la conservazione dell'iscrizione è la spezzata condotta morale e politica. L'affermazione esplicita di tale principio pone in chiaro che non soltanto i più gravi fatti per i quali sia intervenuta una sanzione penale importano, nei casi preveduti, il divieto della iscrizione o la cancellazione degli iscritti, ma anche ogni altro fatto o comportamento in genere che possa riflettersi, menomandola, sulla figura morale o politica di colui che aspiri ad esercitare una professione o che già l'eserciti (art. 2).

La seconda innovazione consiste nell'abolizione degli speciali organi che esercitano ancora oggi, in luogo dei sindacati, le funzioni della tenuta degli albi e della disciplina degli iscritti.

La legge 3 aprile 1928, n. 563 e le norme d'attuazione contenute nel Regio decreto 1. luglio 1928, n. 1130 disponevano che ai sindacati fascisti di categoria spettassero non soltanto i compiti di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli interessi morali e materiali delle classi professionali, ma anche le funzioni della custodia degli albi e della disciplina degli iscritti. Erano eccezionalmente le professioni già legalmente costituite in ordini o in collegi, per le quali le funzioni stesse rimanevano a questi attribuite, salvo coordinamento delle norme relative con quelle della legislazione sindacale.

Ma tali principi furono attuati secondo il criterio che le associazioni sindacali esercitassero le accennate funzioni, invece che direttamente, per mezzo di speciali organi nominati dal Governo, i quali, sebbene fossero emanazioni delle medesime associazioni — ed in tal senso fu prescritto che la scelta dei componenti dovesse cadere su professionisti di cui fosse designati in numero doppio — avevano tuttavia propria, autonoma personalità.

Fu quindi preveduta riguardo agli ordinamenti delle professioni di ingegnere, architetto, giornalista, chimico, esercente in economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario, geometra e perito industriale, la costituzione di giunte, commissioni o comitati da istituire, per l'adempimento delle funzioni nominarsi, per l'adempimento delle funzioni predette, dal Ministro di grazia e giustizia, alla cui sorveglianza venivano altresì assoggettate.

Quanto alle professioni di avvocato e procuratore, di sanitario e di ragioniere, già organizzate legalmente in ordini o collegi, la costituzione dei rispettivi organi fu opportunamente modificata in coordinazione con la legislazione sindacale, regolandosi la loro coesistenza con i sindacati di categoria. Vennero così create le Commissioni Reali degli avvocati e dei procuratori e le Commissioni per i collegi dei ragionieri. Analogamente fu provveduto poi per le professioni sanitarie sottoposte al controllo del Ministro dell'Interno.

Non tardarono però a manifestarsi, in dipendenza di questo sistema, inconvenienti non trascurabili di fronte specialmente allo sviluppo delle associazioni sindacali professionali.

Appariva infatti inconciliabile con l'organizzazione e con l'attività propria di tali associazioni la sopravvivenza degli ordini e dei col-

leggi conservati per le professioni forensi e sanitarie e per quelle dei ragionieri; mentre per le altre professioni il deferimento dell'esercizio effettivo delle funzioni della tenuta degli albi e del potere disciplinare ad organi distinti dalle associazioni sindacali, ancorché costituenti una loro emanazione, si dimostrò non consono alla tendenza che sempre più veniva affermandosi della piena inserzione degli ordinamenti professionali nel regime sindacale corporativo.

Una riforma rapidamente maturata potesse essere senz'altro attuata nel nuovo ordinamento degli avvocati e dei procuratori ed in quello dei sanitari con la soppressione dei rispettivi ordini e collegi e col deferimento ai direttori dei sindacati dell'esercizio delle accennate attribuzioni (Regi decreti-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e 5 marzo 1935, n. 184). Or questa modificazione così largamente innovatrice, adottata per le stesse professioni già costituite in ordini, che la legislazione sindacale aveva conservato fondamentalmente nella loro tradizionale organizzazione, non può non estendersi a tutte le altre, riguardo all'esercizio delle funzioni della tenuta degli albi e di quelle disciplinari.

Con l'art. 3 si riconosce quindi ai direttori delle associazioni sindacali degli ingegneri, architetti, chimici, esercenti in economia e commercio, tecnici agrari, geometri e periti industriali l'esercizio diretto delle attribuzioni summenzionate mentre vengono aboliti i collegi dei ragionieri che sono i soli tuttora esistenti.

Per i giornalisti sarà da provvedere in seguito, in connessione ad altri problemi che interessano l'ordinamento di questa categoria.

Le stesse attribuzioni che, per il loro speciale contenuto, si differenziano dalle altre demandate ai sindacati, permarranno tuttavia regolate, per quanto attiene alle modalità del loro adempimento, secondo le medesime norme ora vigenti per le giunte, i comitati e le commissioni, che oggi le esercitano.

Nulla è innovato inoltre, tranne la norma a cui si è accennato, relativa ai requisiti di condotta, per ciò che riflette le condizioni per la iscrizione negli albi, la cancellazione e le sanzioni disciplinari.

Del pari immutato rimane il sistema delle impugnative dei pronunziati concernenti la materia degli albi e quella disciplinare, da proporsi alle commissioni centrali professionali.

Si riafferma infine il principio del controllo governativo sull'esercizio delle professioni, sulla tenuta degli albi e sull'adempimento del potere disciplinare. Tale controllo sarà esercitato sia dal Ministro Guardasigilli, come è stabilito negli attuali ordinamenti, sia da quello delle corporazioni, previe reciproche intese.

Quanto alle altre norme, sarà sufficiente porre in rilievo che con l'art. 7 si viene a disporre, riguardo alla iscrizione negli albi di professionisti stranieri, che la condizione di reciprocità con lo Stato a cui gli aspiranti appartengono è comprovata mediante attestazioni insindacabile rilasciata dal Ministro degli affari esteri, il quale in base ai necessari elementi in suo possesso è in grado di stabilire se possa o meno nei casi concreti ritenersi l'esistenza di uno stato di reciprocità di fatto; il che servirà ad evitare incertezze e difformità di interpretazione in questa materia.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni viene rinviata, per quanto concerne l'obbligatorietà dell'iscrizione, al 1.º luglio 1939 affinché i professionisti non ancora in possesso dell'iscrizione nell'albo abbiano un congruo termine per conseguirla; e quanto alle altre norme, al centottantesimo giorno dalla pubblicazione della legge, dato che non pochi né semplici adempimenti occorreranno prima che i sindacati possano assumere le nuove importanti funzioni.

Onorevoli Senatori! Confido che darete la vostra approvazione a questo disegno di legge, il quale completa e perfeziona la disciplina giuridica delle professioni instaurata dal Regime, rendendola conforme ai dettami principali dell'ordinamento sindacale corporativo.

Relazione dell'ufficio centrale
(Relatore: Cogliolo)

Onorevoli Colleghi!

La legge presentata dal Ministro di grazia e giustizia ed approvata dalla Camera dei Deputati sopra gli Albi professionali ha una grande importanza che io segnalo al Senato, perché con questa legge vengono inserite in modo or-

ganico e definitivo le categorie degli ingegneri, degli architetti, dei ragionieri e degli altri professionisti indicati nell'art. 1°.

Per gli avvocati, i sanitari e giornalisti la obbligatorietà della iscrizione nell'Albo professionale è già stata sancita da leggi speciali ed abbiamo in proposito una esperienza, della quale tiene conto la legge di cui ci occupiamo. Prima di ora le varie categorie avevano, per la loro disciplina, Giunte o Commissioni o Comitati, ma come fu soppresso l'Ordine degli avvocati (27 novembre 1933) e quello dei medici (5 marzo 1935), così era inevitabile che si venisse alla soppressione delle Giunte o Collegi delle altre categorie di professionisti, e ogni funzione per la tenuta degli Albi e per il potere disciplinare fosse attribuita ai Direttori dei Sindacati. In questo modo i Sindacati professionali, che hanno un posto così importante nell'ordinamento corporativo, acquistano la loro integrale figura, ed è da questo alto punto di vista che la legge attuale va considerata. Due principali finalità di questa legge corrispondono a due fra le principali funzioni dei Sindacati professionali. La prima è quella obbligatorietà della iscrizione del professionista nel suo Albo perché egli abbia la facoltà di esercizio della sua professione. Questo obbligo porta con sé il controllo del Direttorio sindacale sopra l'esistenza dei requisiti per la iscrizione nell'Albo, tra i quali vi è quello (articolo 2) di essere di *specchiata condotta morale e politica*.

Circa la specchiata condotta politica richiamiamo l'attenzione del Ministro sopra un'altra formula che si trova nella legge per gli avvocati ed in quella per i medici, formula che forse è più precisa. Gli articoli 17 e 27 della Legge forense 22 gennaio 1934 dicono: *Non possono conseguire la iscrizione nell'Albo coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione*; e l'articolo 41 ciò ripete a proposito della radiazione. Uguale formula trovasi per i sanitari nel Regio decreto 5 marzo 1935. Tale formula ci sembra così felice nella sua dicitura e così alta nel suo pensiero, che potrebbe essere adottata per tutte le categorie professionali. Ma sia accolta l'una o l'altra formula, non vi può essere dubbio circa la necessità e legittimità del requisito ora

indicato, perché i professionisti, esplicando la loro funzione in tutti i territori della attività sociale, devono non solo possedere la capacità tecnica ma inoltre uniformare la loro condotta a quelle idealità che hanno fatto e faranno sempre più la grandezza della nuova Italia. Accanto alle norme per la iscrizione nell'Albo vi sono quelle per la disciplina, e quindi per la tutela e la sorveglianza della dignità professionale. I Direttori Sindacali devono naturalmente esercitare il loro controllo, la loro sorveglianza, l'irrogazione di pene con grande giustizia, con grande prudenza, e con grande moderazione, e dobbiamo con piacere constatare che quei Direttori che già da alcuni anni esercitano il potere disciplinare, non hanno dato luogo né a critiche di esagerata severità, né a critiche di biasimabile rilasatezza. E giacché questa legge raggiunge la completa uniformità di norme per tutte le categorie di professionisti, io rivolgo al Ministro della giustizia una domanda ed una preghiera, ed è che, accogliendo i voti del Direttorio Nazionale Forense, voglia sottrarre la condotta degli avvocati a quei controlli e a quella parte di giudizi che sono deferiti all'autorità giudiziaria, mentre devono essere di esclusiva competenza dei Direttori del Sindacato, i quali sono i più adatti, e finora sono sempre stati i più rigorosi, a giudicare la condotta dell'avvocato.

Del resto il professionista viene completamente salvaguardato nei suoi diritti di difesa con le norme circa la sua facoltà di ricorrere. A questo proposito aderiamo con insistenza nel voto formulato dal Relatore alla Camera dei Deputati, che cioè in sede di regolamento nello stabilire la composizione delle varie Commissioni Centrali sia riservato un posto alla persona designata dalla Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.

Esaminata la figura generale della nuova legge, devo notare un particolare che per la Confederazione dei Professionisti ha molta importanza ed è che nell'articolo 1 si parla di periti agrari e di periti industriali, e sono perciò esclusi i periti commerciali (fra i quali sono inquadri i liquidatori di avarie); essi esercitano mansioni delicate che richiedono controllo e tutela: mansioni concernenti la vasta zona del commercio, dei sinistri marittimi, delle as-

sicurazioni. Veda l'onorevole Ministro se può consentire di inserire nell'articolo 1° anche la categoria dei periti commerciali, escludendo il voto che costoro hanno ripetutamente fatto.

Un'altra osservazione di natura particolare è che l'articolo 1° con la frase «*esercitare la professione*» può dar luogo alla conseguenza che tutta la grande categoria di professionisti (ingegneri, chimici, geometri, periti) che sono impiegati in grandi ditte e società e spiegano la loro professione nell'interno di esse staggano all'obbligo dell'Albo, perché la frase «*esercitare la professione*» par che alluda solo alla libera professione esterna; in tal modo sarebbero centinaia di tecnici che sfuggirebbero al controllo e ai doveri verso il rispettivo sindacato, con grande danno morale e patriottico della Confederazione nostra. Per rimediare a questo pericolo si potrebbe mutare la frase «*non possono esercitare la professione*» in quella più lata «*non possono esercitare alcuna attività professionale*», oppure potrebbe l'onorevole Ministro dichiarare che l'esercizio professionale interno ed esclusivo in una ditta o società non può farsi senza avere l'iscrizione nell'Albo.

Come dicevo da principio questa legge ha una particolare importanza che va segnalata e si inserisce nel grande edificio sindacale e corporativo che costituisce una delle mirabili innovazioni del Regime fascista. Ne proponiamo perciò la incondizionata approvazione.

Approvazione

Presidente:

L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «*Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi*».

E' aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

(Gli articoli vengono approvati uno per uno).

Risultati dell'approvazione a scrutinio segreto

Senatori votanti, 156 - Favorevoli, 152 - Contrari, 4.

Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali

(Continuazione del numero precedente)

Occorre pure verificare ogni tanto che la retta vapore. Si deve pulire e lavare frequentemente la metallica dell'estremità superiore del tubo di equilibrio o di saturazione del serbatoio, si mantenga in buono stato.

DISTRIBUTORI FISSI (per residui distillati per motori a combustione interna). — Devono essere impiegati e devono funzionare con norme analoghe a quelle dei distributori fissi per benzina e miscele, però con le semplificazioni di cui al n. 67.

DISTRIBUTORI FISSI A DOPPIA EROGAZIONE. — Sono due distributori contigui, contenuti in un medesimo involucro. Possono servire per due differenti liquidi infiammabili, oppure per un liquido infiammabile e per un olio combustibile. Ognuno ha il proprio serbatoio interrato, con proprie tubazioni; e, per i liquidi infiammabili il prescritto dispositivo di sicurezza. I due serbatoi sono disposti colle consuete norme, in ogni caso però, non più vicini di m. 0,50 l'uno rispetto all'altro.

E' pure ammesso l'uso di due distinti serbatoi con un solo distributore, provvisto però di contatore doppio, il quale serve ad inserire l'una o l'altra numerazione a seconda che si tratti di uno o dell'altro dei due liquidi.

DISTRIBUTORI MOBILI (per benzina e miscele). Si distinguono in distributori su carrello, a serbatoio fisso, oppure a portafusti.

Capacità massima consentita: 300 litri. Devono essere muniti di ruote con freno per le discese e di blocco di stabilità per la distribuzione.

Questi distributori vanno considerati come semplici fusti. Occorre però curarne la sorveglianza di giorno e il sicuro ricovero di notte, precauzione questa che riveste particolare importanza nell'ambito del demanio marittimo. Essi devono essere disposti di preferenza sulle piazze, nelle strade larghe, nelle strade trasversali a marciapiede non troppo ristretto, all'ingresso di negozi del genere provvisti di larga porta, e simili.

Per essi valgono norme di esercizio e di predisposizione per gli incendi analoghe a quelle dei distributori fissi.

Se trattasi di semplice fusto da installare su carrello distributore, il fusto deve essere provvisto di tubo pescatore con doppia reticella tagliafiamma (una interna e una esterna), e di speciale tappo presentante una valvola di sfogo ed una valvola per l'ingresso dell'aria. E' consentito l'uso di distributori volumetrici applicabili ai fusti.

DISTRIBUTORI MOBILI (per olii lubrificanti). — Sono di capacità maggiore del precedente tipo a serbatoio, e sono generalmente divisi in compartimenti per le diverse qualità di olii di uso più comune.

Il serbatoio deve essere costituito da un involucro metallico, provvisto, per ogni compartimento, di pompa di travaso, o misuratrice. E' altresì permesso l'uso, in pubblico, di fusti di legno, con applicata la pompa di travaso o misuratrice.

Recipienti e imballaggi

83. — I recipienti trasportabili devono soddisfare alle seguenti condizioni.

Categoria A e B. — I recipienti di latta, portatili a mano, non devono avere capacità superiore a 20 litri; devono essere di forma prismatica (o anche cilindrica), costruiti con lamierino di ferro, zinco o stagno, con giunzioni aggraffate, saldate a stagno od elettricamente; coperchio con maniglia e foro di travaso, il quale può essere munito:

- a) di bocchello di latta, chiudibile mediante disco aggraffato;
- b) di bocchello di bronzo, con tappo di chiusura a vite;
- c) di bocchello a collo d'oca, con chiusura non deformabile.

Il sistema di chiusura c) è concesso per i piccoli recipienti fino a 5 litri, ma soltanto per i liquidi della categoria B.

I sopraccitati recipienti, a seconda delle modalità seguite per il trasporto per ferrovia (vagoni completi; spedizione a collette; ecc.), devono essere raggruppati e chiusi in casse o

gabbie di legno, oppure possono essere trasportati senza imballaggio, secondo le norme contenute nel Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Analogamente dicasi per i trasporti via mare, i quali sono disciplinati dall'apposito Regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive.

I recipienti trasportabili con mezzi di locomozione (fusti), devono: avere forma cilindrica e capacità non superiore a 300 litri; essere costruiti con robusto lamierino di ferro, zinco, stagno, o comunque ricoperto di sostanze inossidabili; avere quattro cerchi metallici di rinforzo, disposti due alle estremità dei fondi e gli altri due intermedi equidistanti; avere cocchiame metallico a vite, apribile soltanto mediante chiave a manico, ed assicurato con piombo o sigello. Per le sostanze meno pericolose (acqua ragia minerale e simili) possono anche essere usati barili metallici da 200 litri, con tara di 40 a 50 chilogrammi.

E' vietato l'uso di recipienti di vetro di capacità superiore a due litri, sia per la benzina che per il petrolio e sostanze analoghe.

In ogni caso, i recipienti metallici non devono essere completamente pieni e debbono essere perfettamente condizionati e chiusi, in modo da impedire che sfuggano vapori o liquidi, in qualunque posizione il recipiente si trovi. Per quelli di vetro, occorre curare una buona chiusura, con tappo adetto.

Categoria C. — Per gli olii combustibili e lubrificanti, non occorrono, relativamente al recipiente di trasporto, speciali norme; è sufficiente che essi siano robusti e ben chiusi, così da evitare spargimento di liquido.

E' però consigliabile, per gli olii lubrificanti, abbandonare a mano a mano l'uso dei barili di legno; sostituendoli con barili di leggera lamiera di ferro, del tipo detto «per un solo viaggio».

INDICAZIONI ESTERNE DA APPORRE SUI RECIPIENTI E SUGLI IMBALLAGGI. — Quando sui recipienti sia ben visibile, e non facilmente asportabile, l'indicazione del contenuto (benzina, etere di petrolio, petrolio, acqua ragia minerale, ecc.), non è necessario apporre alcun cartello o etichetta complementare. In caso contrario, e per i soli prodotti della categoria A, essi devono portare una striscia rossa a vernice, oppure un'etichetta o cartello, con la scritta, facilmente leggibile «**INFIAMMABILI**».

Quando i recipienti per liquidi della categoria A, sono chiusi in casse di legno, il cartello o etichetta deve essere apposto all'esterno della cassa.

CASSA MOBILE-SERBATOIO. — E' consentito altresì l'uso di serbatoi mobili, aventi capacità non superiore a 200 litri, di forma cilindrica, molto leggeri (alluminio puro, leghe leggere di alluminio, sottile lamiera di acciaio inossidabile), protetti da una robusta cassa mobile (containe), di acciaio, di forma prismatica (preferibilmente esagonale), munita di struti (preferibilmente esagonali), munita di struti di rinforzo, e anche di cingoli che ne percuotono il rotolamento a mano. L'insieme del tutto ha lo scopo di facilitare e rendere più sicuro il trasporto sopra qualsiasi veicolo (ferroviario, automobilistico, ecc.), nonché l'accatastamento nei depositi, e di dispensare dal travaso e dai trasbordi intermedi fra la località d'origine del liquido e quella di consumo.

Rivendite

84. — **RIVENDITE NELL'ABITATO.** — Possono costituirsi anche in locali contigui o sottostanti a fabbricati di abitazione, o ad uso magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semisotterranei esclusi), alle seguenti condizioni.

Possibilmente non dovranno avere comunicazione con scale di abitazione, in modo che in caso di incendio non possa venire interrotta la via di uscita dalle abitazioni medesime. In caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente chiudibile mediante porta resistente.

Nel locale di distribuzione al pubblico, i recipienti destinati a contenere liquidi della ca-

tegoria A (etere solforico, benzolo, benzina e simili) — quando non trattati di distributori recipienti portatili completi, chiusi con le modalità ammesse per i trasporti ferroviari — debbono essere di tipo speciale, rispondente ai seguenti criteri di massima.

Essere costruito con robusto lamierino metallico, zinco, stagno, ecc., con giunzioni saldate alla fiamma ossiacetilenica, ovvero elettricamente, o fatte mediante aggraffatura saldata a stagno, i quali mezzi, all'eventuale concorso di un rivestimento antitermico delle pareti (salvo la parte superiore), possono permettere al recipiente di resistere a elevazioni di temperatura provocata da momentanee fiammate nelle vicinanze.

Il sistema di spillatura, per gravità, si deve effettuare con due valvole applicate, indipendentemente l'una dall'altra, nella parte inferiore del recipiente: una, di sicurezza, con sede conica; l'altra di manovra, a chiusura automatica, con becco a collo d'oca. Sotto questo becco deve essere disposto un raccogliore delle eventuali gocciolature, spostabile mediante molla.

Il coperchio è provvisto d'una valvola di sicurezza, funzionante a pressione.

L'entrata dell'aria durante la spillatura deve avere luogo mediante un dispositivo che assicuri una pronta saturazione della medesima. L'estremità esterna di tale dispositivo deve essere munita di valvola funzionante ad aspirazione e di tagliafiamma.

Un foro nel coperchio, con tappo a vite, a tenuta ermetica e tagliafiamma, deve permettere il riempimento del recipiente con bidoni, a mezzo di tubo il quale si prolunghi anche in modo nell'interno del recipiente, da evitare la caduta violenta del liquido. Il riempimento non deve essere totale, ma si deve lasciare una camera d'aria di circa 1/20 della capacità del recipiente, mediante dispositivo che eviti il traboccamento del liquido all'esterno.

Le eventuali guarnizioni interne delle valvole di spillatura e tutte le altre per le diverse chiusure del recipiente, devono essere costruite con sostanze incombustibili, incoeribili, non fusibili a temperature relativamente basse, non facilmente deformabili coll'uso.

L'operazione di riempimento deve compiersi all'aperto e fuori del contatto del pubblico; potrà essere eseguita anche nell'interno dei locali, ma nel solo caso che il travaso si compia a circuito chiuso, per evitare la dispersione dei vapori infiammabili. Debbono, prima di tutto, essere tolte e distrutte lontano, le sostanze che possono eventualmente essersi depositate sul fondo del recipiente (causa di lenta corrosione). Durante l'operazione, la valvola di sicurezza deve essere chiusa.

La miscela di aria e vapori che esce dal recipiente nell'atto del riempimento, deve essere raccolta in apposita cassetta a chiusura ermetica, da vuotarsi con precauzione, in luogo aperto e sicuro, fuori del contatto del pubblico.

I fusti e i bidoni che servono per il riempimento del recipiente, devono, dopo l'operazione, benché vuoti, essere chiusi in modo perfetto col proprio tappo a vite, come se fossero pieni, e devono essere collocati in luogo o ambiente dove non abbia accesso il pubblico (esclusi i sottoscala).

Per i liquidi della categoria B non sono necessari né il rivestimento antitermico, né il dispositivo di saturazione.

Per l'acqua ragia artificiale o white spirit (proveniente da distillazione di olii minerali e avente punto di infiammabilità di circa 28°), è, in analogia, per l'acqua ragia naturale (che ha punto di infiammabilità 32°-40°), si userà lo stesso recipiente indicato per i liquidi della categoria B. Lo stesso dicasi per l'alcool metilico e per i liquidi contenenti più del 65% in volume, di alcool etilico anidro, quando nello stesso locale trovati in vendita altri liquidi infiammabili, o anche soltanto sostanze infiammabili solide.

Non è escluso che si possano raggiungere, tanto per la categoria A, quanto per la B, condizioni soddisfacenti anche con altri sistemi

..... Ordinamenti (sindacale e corporativo), coi quali il problema sociale e millenario dei rapporti fra le classi, reso più acuto ed esasperato nell'attuale periodo di civiltà capitalistica, è stato affrontato e composto; questi ordinamenti sono inseparabili dal Regime, poichè lo identificano, lo differenziano, lo distaccano nettamente da tutti gli altri.

MUSSOLINI

di recipienti, come giudicherà, caso per caso, la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

La capacità utile dei recipienti speciali non può essere superiore a litri 50 per l'etero solforico e per il benzolo, a litri 75 per la benzina e a litri 125 per il petrolio e per le altre sostanze ad esso assimilate.

Dentro ogni locale dove si effettua la distribuzione dei liquidi di cui sopra, è obbligatorio tenere una riserva di sabbia fine ed umida, di almeno 10 chilogrammi, e un estintore di 5 litri, efficiente per liquidi infiammabili.

All'esterno della rivendita deve essere esposto, in modo ben visibile, un cartello con la scritta: «Rivendita di liquidi infiammabili».

Il venditore di benzina e petrolio, se si tratta di recipiente di vetro presentato dal consumatore, deve applicare sul medesimo (qualora già non esista) un'etichetta, con la scritta «INFIAMMABILE».

Nel locali di rivendita, ma soprattutto negli annessi locali di deposito delle sostanze infiammabili, od ovunque (anche all'aperto) si eseguono travasi di tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente le prescrizioni di non fumare, di non accendere fiamme libere; si deve aereare e ventilare perché non ristagnino vapori infiammabili, i quali possono formare coll'aria miscele esplosive.

I recipienti di misura dei liquidi per la vendita ai clienti, devono, dopo l'uso, essere riposti presso il recipiente speciale, completamente vuoti.

RIVENDITE FUORI DELL'ABITATO. — Se la rivendita è in locale completamente isolato da tutti i lati e non ha superiormente alcun ambiente adibito ad abitazione, non occorre osservare speciali norme per la distribuzione. Sabbia ed estintori devono però essere raddoppiati rispetto ai quantitativi prescritti per le rivendite nell'abitato.

In caso diverso si deve ottemperare alle condizioni specificate per le rivendite nell'abitato, raddoppiando, ben inteso, i mezzi di estinzione.

Se tutti i quantitativi concessi per le categorie A, B e C sono contenuti nei recipienti di trasporto (fusti, bidoni, ecc.) e sono immagazzinati nel medesimo locale di distribuzione, oltre la porta d'accesso, deve esistere una seconda, opposta o laterale, di sicurezza. Entrambe devono avere la soglia rialzata di almeno 20 centimetri rispetto al pavimento.

Piccole rivendite

(Fuori dell'abitato, o nei centri rurali).

85. — Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione.

E' opportuno che i recipienti che conterranno la benzina e il petrolio siano tenuti in cortile, entro una nicchia, od armadio, chiusi a chiave. In caso contrario, devono essere riposti nel locale di vendita, in luogo appartato ed abbastanza illuminato.

Non si fa obbligo di recipienti speciali, ma debbono scrupolosamente osservarsi le abituali cautele. Così: non si devono lasciare recipienti aperti, neppure quando sono vuoti (specialmente i bidoni ex benzina); i misurini di capacità devono essere sempre vuoti, dopo l'uso; i recipienti vuoti non si devono conservare nel sottoscala o dove ha accesso il pubblico; i locali chiusi debbono essere aereati sovente, per non lasciare ristagnare gas infiammabili; e simili.

Nel luogo di deposito dei recipienti, deve essere esposto visibilmente il cartello: Vietato avvicinarsi con fiamme libere, sigari accesi e simili.

Nel locale di vendita deve essere tenuto un estintore per liquidi infiammabili, o almeno una riserva di 10 chilogrammi di sabbia fine, in apposito recipiente a portata di mano.

Sui recipienti di vetro nei quali può essere consegnata la benzina od il petrolio, deve essere applicata un'etichetta con la scritta *Infiammabile*, a cura del rivenditore.

Sostanze varie derivate dagli oli minerali

86. — Per le sostanze varie derivate dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione (vaselina, paraffina, bitume del petrolio, coke del petrolio, che vanno considerate come sostanze solide combustibili), è prescritto quanto segue.

La vaselina e la paraffina si imballano e si trasportano in recipienti metallici di capacità generalmente non superiore a 20 chilogrammi,

oppure in barili metallici da 200 chilogrammi circa. La paraffina, si può trasportare anche in sacchi di juta da 50 oppure da 100 chilogrammi.

Il bitume di petrolio si conserva in serbatoi o in tamburi (drums) di lamiera, da 200 chilogrammi, con tara inferiore a 20 chilogrammi, e si trasporta in tamburi, oppure in carri serbatoio.

Il coke di petrolio si conserva e si trasporta alla rinfusa.

Negli stabilimenti, tutte queste sostanze devono essere immagazzinate con criteri prudenziali, in vista di eventuali incendi e in relazione ai mezzi contrincendio disponibili e alla loro ubicazione.

TITOLO VII.

AUTORIMESSE

Classificazione

87. Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in tipi, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere pubblico o privato.

I tipi sono raggruppati e classificati come segue:

I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna, impieganti liquidi o miscele delle Categorie A, B e C.

II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per autocompressori.

III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.

I. RIMESSE PER AUTOVEICOLI CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA, IMPIEGANTI LIQUIDI E MISCELE DELLE CATEGORIE A, B E C.

Tipo n. 1. — Autorimessa per uno a tre autoveicoli ad uso privato; costituita da un locale unico, o da locali attigui, facenti parte, o no, di un fabbricato di abitazione.

Tipo n. 2. — Autorimessa per più di tre autoveicoli a uso privato; costituita in locali attigui o sottostanti ad abitazioni, od isolati.

Tipo n. 3. — Autorimesse annesse a stabilimenti o depositi industriali: a) stabilimenti o depositi di oli minerali e loro derivati; b) stabilimenti o depositi di materie pericolose d'incendio o scoppio; c) stabilimenti o depositi non pericolosi.

Tipo n. 4. — Autorimessa, avente carattere commerciale, (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali ad un piano, completamente isolati sui quattro lati, da case di abitazione e da fabbricati destinati al culto, ad ospedali, a scuole, a teatro, a cinematografo e simili.

Tipo n. 5. — Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locale ad un piano, contiguo ad abitazioni, esclusi gli altri fabbricati di cui al precedente tipo.

Tipo n. 6. — Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali a più piani, isolati, almeno su tre lati, da case di abitazione e dagli altri fabbricati di cui al tipo n. 4. Anche a scopo di occultazione, è consentito che diversi piani siano interrati, dietro osservanza di speciali norme costruttive e precauzionali (v. n. 89).

Tipo n. 7. — Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali a piano terreno facenti parte di fabbricati ad uso abitazione e sottostanti a queste; esclusi i fabbricati contigui, attigui o sottostanti a chiese aperte al pubblico, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili.

Tipo n. 8. — Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci; costituita da locali ad un piano, chiusi, isolati oppure no; esclusa l'ubicazione sotto abitazione.

II. RIMESSE PER MACCHINE AGRICOLE CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA, E PER AUTOCOMPRESSORI.

Tipo n. 9. — Rimesse aventi carattere agricolo-industriale (di uso pubblico o privato), costituite per lo più da tettoie isolate, o prossime a locali di abitazione.

III. RIMESSE PER MOTOSCAFI LAGUNARI, LAGUALI E FLUVIALI.

Tipo n. 10. — Rimesse per natanti con motore a combustione interna, impieganti liquidi

delle categorie A, B e C (di uso pubblico o privato), costituite per lo più sotto locali di abitazione (darsene, cavane, ecc.).

Ubicazione

88. — Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad uso commerciale, possono essere isolate anche su due lati; ma, superficialmente ad esse, non devono esistere abitazioni. Non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili. Fra il perimetro esterno e i fabbricati vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più piani interrati. Innanzi alle porte d'uscita normale degli autoveicoli, la strada, o l'area sgombra, deve avere una larghezza non inferiore a 6 metri, per la libera circolazione.

L'ubicazione delle autorimesse di cui alle lettere a) e b) del tipo n. 3, deve essere scelta in modo prudenziale rispetto ai laboratori pericolosi, ai serbatoi, ai gassometri o palloni ripieni di gas, alle centrali elettriche, alle officine di riparazione con fiamme libere, ai magazzini e ai depositi di materie che possono incendiarsi o esplodere. Quelle della lettera a) fanno parte integrante del progetto dello stabilimento o deposito; perciò sono da osservare per esse le distanze di rispetto definite al numero 52. Per quelle della lettera b) sono da applicare criteri con finalità non dissimili dalle precedenti. Infine, per le autorimesse della lettera c), si devono seguire le prescrizioni di quelle destinate ad uso commerciale, di cui al precedente capoverso, adeguandole però al numero maggiore o minore di autoveicoli da ricoverare e alle particolari condizioni della località.

Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse aventi carattere commerciale — Aperture e accessi normali e di sicurezza.

89. — Muri perimetrali e divisorii, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre, montacarichi, ascensori e simili, devono essere costruiti con materiali *incombustibili e resistenti al fuoco*.

Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco, in compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli ciascuno.

Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale di convogliamento delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta a trappola, in comunicazione con la fognatura, fossi o canali. Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti o cavità dove si possano accumulare vapori infiammabili.

Per le piccole riparazioni senza fiamme, per le visite e pulizie, si possono avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono essere sufficientemente larghe e lunghe, per modo che chi sta sotto, possa, in caso d'incendio, uscirne prontamente qualunque sia la specie dell'autoveicolo.

Tutte le chiusure devono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica (intelaiature comprese). Le porte per l'accesso degli autoveicoli devono avere larghezza adeguata alla specie degli autoveicoli stessi e tale da rendere facile l'esodo in caso di incendio. Sono da preferire le chiusure a scorrimento od a saracinesca; trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno. I locali devono prestarsi anche al facile esodo delle persone.

Le soglie delle porte devono avere un livello lievemente superiore a quello del pavimento.

L'illuminazione diurna deve essere a luce naturale, ottenuta, se l'autorimessa è a un solo piano, per mezzo di lucernari nel soffitto, di superficie totale non inferiore a 1/10 della superficie del medesimo; e a più piani, con finestre laterali di congrua superficie e numero.

E' preferibile che l'alloggio del custode sia isolato; potrà però anche essere ricavato nell'interno dell'autorimessa, a piano terreno, con pareti costituite da muri tagliafuoco, e con accesso indipendente.

La copertura dell'autorimessa deve essere a volta reale, oppure in cemento armato. L'altezza libera interna del pavimento non deve essere inferiore a m. 3,50.

Per le autorimesse a più piani sopra terra, si devono osservare anche le seguenti prescrizioni.

E' preferibile la costituzione a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo, o per piccoli gruppi di autoveicoli.

L'accesso ai piani deve essere costituito da rampe, preferibilmente una per la salita e l'altra per la discesa. Se è una sola, essa deve avere larghezza doppia e un piccolo rialzo mediano che delimita lo spazio riservato rispettivamente agli autoveicoli in salita e a quelli in discesa, oppure un montacarichi d'ausilio. Al discesa, le rampe devono essere munite di robuste ringhiere. Se le rampe sono a piani inclinati, le finestre prospicienti devono essere munite di robuste sbarre di ferro. I montacarichi devono funzionare entro gabbia di muratura resistente al fuoco, con porte metalliche di accesso ai diversi piani, le quali si devono aprivi soltanto per il momentaneo passaggio delle persone e degli autoveicoli. La gabbia deve avere una copertura provvista di ampie aperture per l'aerazione e per l'eventuale uscita del fumo.

Occorrono infine scale di sicurezza, protette contro il fuoco e contro il fumo.

Le autorimesse a più piani interrati devono rispondere alle seguenti norme:

E' fatto divieto di costruirle sotto abitazioni. E' ammesso che sopra di essa, al piano stradale, sia costituito un emporio per vendita di autoveicoli, parti di ricambio e simili (vedi n. 100), nonché, in ambienti separati da muri tagliafuoco, un'officina di riparazione e una stazione di servizio, tutti con ingressi indipendenti.

Tra il perimetro dell'autorimessa, costituito da robusto muro tagliafuoco, e le fondazioni delle abitazioni viciniori, deve essere lasciata un'intercapedine di conveniente larghezza (da 1,5 a 3 metri, secondo le particolari condizioni del sottosuolo). Tanto il muro tagliafuoco, quanto le sottocostruzioni delle abitazioni, non devono presentare alcuna apertura.

L'autorimessa deve essere costituita a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo.

Essa deve avere rampe d'accesso separate per salita e discesa, oppure un congruo numero di montacarichi a funzioni separate e a rapida manovra, nonché scale di sicurezza, costruite con le norme specificate per le autorimesse a più piani sopra terra.

Officine di riparazione annesse alle autorimesse

90. — Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità analoghe a quelle indicate nel precedente numero, compreso l'alloggio del custode. E' anche ammesso di valersi di sotterranei, però alla esplicita condizione che l'accesso sia indipendente da quello dell'autorimessa.

Impianti di illuminazione — Parafulmini — Riscaldamento

91. — L'illuminazione artificiale deve essere elettrica. L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni, in quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme.

E' vietato l'impianto di lampade portatili di tipo comune, ma è ammesso l'uso di quelle di tipo speciale, infrangibili, stagne, con presa di corrente a spina, del tipo stagno, di sicurezza, con la presa a non meno di m. 1,50 da terra.

L'autorimessa isolata, a diversi piani e di altezza uguale o superiore a quella dei fabbricati circostanti, deve essere munita di parafulmini, del tipo a schermo reticolare (gabbia di Faraday), con accurate prese di terra.

Le autorimesse ad un piano, isolate da tutti i lati, e che si trovano a distanza pari o superiore al doppio dell'altezza del fabbricato più vicino, devono pure essere munite di parafulmini.

E' opportuno che le grandi autorimesse isolate, non siano attraversate da linee di trasporto di energia elettrica, in modo che non sia possibile il contatto tra i fili e il fabbricato dell'autorimessa.

E' consigliabile fare a meno del riscaldamento. Ove sia necessario, attenersi al sistema del termosifone, con focolare fuori dell'autorimessa e separato da essa mediante pareti in muratura, senza aperture e con ingresso indipendente.

Norme speciali di costruzione

92. — Tipo n. 1. — Per questo tipo non occorrono prescrizioni speciali, all'interno delle misure precauzionali contro gli incendi.

Tipo n. 2. — La costruzione delle autorimesse di questo tipo è consentita soltanto per locali a piano terra, i quali devono inoltre essere isolati fra di loro.

I locali possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile. Non devono avere comunicazioni od aperture che siano in locali di abitazione o di pubblico esercizio, oppure su scale, androni e simili.

Il soffitto può anche essere costruito con travi di ferro, copri ferro a volticella, o tavelloni.

Tipo n. 3. — Le autorimesse di questo tipo sono costituite da locali a un piano (terreno), preesistentemente isolati, per gli stabilimenti e i depositi di cui alle lettere a) e b) del n. 87. Quelle della lettera c) non devono avere comunicazioni o aperture che diano in locali di abitazioni o di pubblico esercizio, e neppure su scale androni e simili; possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile; è preferibile che non scendano sotto il piano stradale.

Si devono applicare, per le nuove costruzioni, le norme di cui al n. 89, tenuto conto però dello stato di isolamento e di prudenziale ubicazione in cui si trovano le autorimesse delle lettere a) e b). Si devono inoltre osservare le norme speciali contemplate nel presente numero per i seguenti tipi n. 4, 5, 6 e 7, in quanto applicabili o ritenuti indispensabili in relazione al numero degli autoveicoli (talvolta piccolo) e alle caratteristiche speciali medesime (ingombro, ecc.).

Tipo n. 4. — Le autorimesse che, per essere costituite in fabbricato esistente, hanno il pavimento a livello inferiore al piano stradale, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) essere sottostanti a spazi aperti;

b) essere separate dagli altri locali sotterranei, corridoi, scale, montacarichi, ascensori, ecc., mediante muri tagliafuoco impermeabili alla benzina;

c) avere un'altezza dal pavimento di circa 4 metri; quando ciò non è possibile aumentare congruamente la superficie di aerazione, ovvero provvedere un impianto di aerazione meccanica con bocche di presa vicine al pavimento.

d) fare il rifornimento degli autoveicoli esclusivamente al livello stradale.

Queste norme debbono essere osservate anche per le autorimesse dei tipi n. 5, 6 e 7, quando esse sono provvedute di sotterraneo per deposito di autoveicoli; oppure quando sono costituite da più piani interrati. In questo ultimo caso l'aerazione meccanica dovrà essere particolarmente energica e l'illuminazione elettrica assolutamente sicura in ogni dettaglio (vedansi i nn. 91 e 93).

Tipo n. 5. — Agli effetti della contiguità e attiguità, le autorimesse di questo tipo si possono distinguere a seconda che esse risultano isolate da nessun lato, oppure da un lato, ovvero da due o tre lati.

a) Isolamento da nessun lato. — L'autorimessa di questo tipo è generalmente ricavata utilizzando il cortile del fabbricato. Le pareti non devono avere aperture comunicanti con locali contigui o attigui, siano essi adibiti a magazzino oppure ad abitazione.

L'accesso, costituito per lo più da un corridoio, deve avere pareti chiuse e larghezza non inferiore di tre metri. Se il pavimento è a livello del piano stradale, l'apertura di sicurezza del piano deve essere possibilmente nel mezzo per le persone che debbono passare nel lato opposto all'accesso principale; se no, lateralmente. Se invece il pavimento è sotto il piano stradale e l'accesso è costituito da rampa, l'apertura di sicurezza deve essere ricavata, sul praticabile stradale, con apposizione ad una parete, di sbarre di ferro murate, formando parte centrale dell'autorimessa, devono avere la copertura superiore costituita con vetri reticolari molto resistenti, e le pareti verticali sena vetri, ma munite di rete metallica a maglie fini.

b) Isolamento da un lato. — Valgono le norme della precedente lettera a). Però le finestre, se il lato isolato è prospiciente a un cortile o piazzale, possono avere forma normale; invece, se tale lato dà su pubblica via, la distanza delle medesime deve trovarsi ad avanzata delle medesime deve trovarsi ad avanzata di due metri dal piano stradale, ed esse devono essere munite di rete metallica.

c) Isolamento da due o tre lati. — Vale, per le finestre, quanto è detto nella precedente lettera b). L'accesso di sicurezza deve essere uguale all'accesso principale.

Tipo n. 6. — Seguire le norme indicate al n. 89.

Tipo n. 7. — Queste autorimesse possono essere di tre specie, a seconda che risultano isolate da un lato, oppure da due o tre lati. Valgono per esse norme analoghe a quelle delle corrispondenti specie del tipo n. 5.

Tipo n. 8. — Le autorimesse di questo tipo possono avere la copertura a tettoia.

Tipo n. 9. — Qualora si debbano riunire in un medesimo locale più macchine agricole con combustione interna, oppure autocompressori, si devono ad esso applicare le norme costruttive di cui al n. 89 in quanto è indispensabile per la sicurezza, tenuto conto però dello stato di isolamento in cui il locale stesso potesse trovarsi.

Tipo n. 10. — Le pareti e il soffitto delle autorimesse di questo tipo devono essere costituite con materiali incombustibili, o almeno essere ricoperti da intonaco ignifugo. E' obbligatoria una porta di servizio e di sicurezza, che dall'autorimessa conduca all'interno del fabbricato. La porta deve essere metallica, o rivestita di lamiera, e deve aprirsi verso l'interno del fabbricato.

Due autorimesse contigue, di qualsiasi tipo, debbono essere interamente separate da muro tagliafuoco, senza apertura di comunicazione (porte, finestre, aereatori).

Norme per l'aerazione e per il convogliamento delle fiamme e del fumo in alcuni tipi di autorimessa.

93. — Tipo n. 2. — Se l'autorimessa è sottostante ad abitazioni, ogni locale deve avere un aereatore con griglia, oppure una finestra munita di rete metallica. Qualora ciò non sia possibile, il locale stesso deve essere munito di un condotto per il fumo, il quale deve scaricarsi nell'aria, sulla parte superiore del fabbricato. Questo condotto può essere comune a più autorimesse contigue.

Davanti la porta d'accesso dell'autorimessa sono vietati aperture o grigliati scoperti, comunicanti colla fognatura, con canali di convogliamento, o con locali sottostanti, a meno che non siano chiusi con griglia a vetri così robusti da resistere al passaggio di veicoli normali.

Tipo n. 3. — Le autorimesse delle lettere a) e b) debbono avere l'ingresso indipendente per ogni autoveicolo e una finestra (o aereatore munito di griglia metallica murata) non prospiciente a locali pericolosi. Per le autorimesse della lettera c) sono sufficienti le norme relative al tipo n. 2, colla variante che gli autoveicoli potendo essere anche molto pesanti, non consentono l'applicazione della griglia con vetro robusto.

Tipo n. 7. — Le porte di accesso all'autorimessa, devono essere munite superiormente di cappa a fumo, la quale deve essere raccolta in un condotto proprio, indipendente da quelli delle abitazioni, di sezione adeguata al numero degli autoveicoli e sboccante ad almeno un metro sopra la parte più alta dell'edificio.

Nel caso di insufficiente aerazione, e quando non sia possibile ottenerla con mezzi naturali (porte, corridoi, finestre, aereatori, ecc.), è necessario ricorrere alla aerazione meccanica ottenuta mediante aspiratori di conveniente portata. Ciò dicei in particolar modo per le autorimesse a più piani interrati.

La superficie complessiva delle porte, finestre, aereatori, ecc., per l'aerazione naturale, deve essere non inferiore a 1/15 della superficie totale delle pareti dei singoli locali, inclusi pavimento e soffitto.

Mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi

94. — I mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi si distinguono in:

A) mezzi per soffocare un inizio d'incendio;

B) mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne, per quanto è possibile, gli effetti.

A) MEZZI PER SOFFOCARE UN INIZIO D'INCENDIO.

Essi consistono essenzialmente in:

1) una buona riserva di sabbia (o terra) con secchielli, pale e badili;

2) un congruo numero di estintori portatili. La sabbia (o terra) deve essere fine ed umida. I secchielli devono essere appesi a ganci infissi nel muro. E' opportuno che essi, le

pale e i badili siano coloriti in rosso.

Gli estintori devono essere di tipo adatto allo spegnimento di fiamme prodotte da liquidi infiammabili.

Alle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani sopra terra, aventi larghi e lunghi ripiani di servizio, possono convenire estintori su rotelle (a ribaltamento).

Circa il quantitativo di sabbia e il numero di estintori portatili che le autorimesse devono avere in dotazione, si prescrive quanto segue: due secchielli, con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno, per le autorimesse con uno o due autoveicoli; un estintore e quattro secchielli, per 3 sino a 5 autoveicoli (inclusivamente); aumentare un estintore e due secchielli di sabbia, ogni 5 autoveicoli o frazione di cinque.

Questi mezzi devono essere mantenuti continuamente in stato di perfetto funzionamento. Essi devono disporsi in batterie, di congruo numero, presso tutti gli accessi (all'interno); i rimanenti, se la profondità dell'autorimessa è superiore a 15 metri, isolatamente a distanza di circa 6 metri, lungo la periferia, oppure per gruppi, nei punti più opportuni, così che risultino in ogni caso ben visibili ed a portata di mano, per il più pronto impiego in caso di bisogno.

Le autorimesse a più piani interrati devono, in ogni caso, essere munite di impianti automatici di segnalazione e di spegnimento incendi; meglio se questi ultimi saranno ad anidride carbonica.

B) MEZZI PER OSTACOLARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E LIMITARNE GLI EFFETTI.

Essi sono rappresentati da impianti idrici. I raccordi degli idranti e le manichette, devono corrispondere a quelli del materiale usato dai pompieri del luogo.

Per le autorimesse di tutti i tipi, con profondità sino a 15 metri (gettata efficace), e con un solo accesso, l'impianto deve essere posto in corrispondenza di tale accesso (all'interno). Lo stesso concetto vale per ognuno dei lati di isolamento che l'autorimessa presenta. La profondità, misurata dagli accessi (nella totalità o in parte), è superiore a m. 15, tutta la superficie che rimane al di fuori (zona non difesa) del perimetro formato dai vari archi di circonferenza (raggio 15 metri) intersecantisi, deve essere protetto con impianti speciali, o funzionamento automatico, o con manovra a distanza (da uno degli accessi all'autorimessa).

Autorimessa tipo n. 8. — In queste autorimesse, devono essere disposti, anche per un solo autoveicolo, un estintore da 5 litri, per liquidi infiammabili, e due secchielli con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno.

Autorimessa tipo n. 10. — In esse si devono tenere: un estintore da 5 litri e due secchielli con 10 chilogrammi ciascuno di sabbia, per ogni due motoscafi (o stesso quando è uno solo).

Gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di persone e di merci, e quelli che trasportano materie presentanti pericolo di scoppio o di incendio, devono essere provvisti di un estintore da 5 litri per liquidi infiammabili. Agli autoveicoli speciali od ordinari adibiti al trasporto di oli minerali e loro derivati, provvede invece il n. 78 delle presenti norme.

Norme di esercizio

95. — Entro le autorimesse è proibito fumare. Questo formale divieto deve essere scritto a caratteri appariscenti.

È vietato accendere fuochi, o luci a fiamma libera. L'accensione dei fari e dei fanali degli autoveicoli è proibita nell'interno dei locali, a meno che si tratti di lampade elettriche.

Se nel pavimento esiste pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio, munito di dispositivo a trappola, o di altro sistema equivalente, esso deve essere ispezionato di frequente e sbarazzato dai liquidi infiammabili, dagli oli e dai grassi che potesse contenere, per evitare che vengano convogliati nelle fognature, o nei canali.

Dentro le autorimesse nessun recipiente contenente liquidi infiammabili deve rimanere aperto. I vuoti devono essere depositati in luogo opportuno.

La fossa di pulizia, se esiste deve essere tenuta sgombra e pulita. Frequenti lavature devono essere fatte al pavimento dell'autorimessa e dell'officina con semplice acqua, o con solu-

zione di carbonato di soda o di potassa.

Prima di parcare un autoveicolo si deve accertare che esso non presenti perdite di carburante o di olio. L'autoveicolo che presenti guasti al serbatoio, al carburatore, o alle tubazioni, per cui abbia luogo stitico, non può entrare nell'autorimessa se non dopo completo vuotamento del serbatoio. Questa stessa precauzione si deve anche osservare prima di passare un autoveicolo all'officina di riparazione.

Nell'interno dell'autorimessa non sono consentite riparazioni che richiedano uso di fiamma ossidrica, o ossiacetilica, di fucina, o di fiamma libera. Queste operazioni devono essere esclusivamente eseguite nell'apposita officina, o all'aperto.

Particolare attenzione richiedono i compressori d'aria per il gonfiamento delle gomme. Se di tipo fisso, con motore elettrico o termico, il gruppo generatore dell'aria compressa, deve essere dislocato in locale separato dall'autorimessa, nell'interno del quale, oltre il macchinario, non devono trovarsi altro che i tubi flessibili necessari per il gonfiamento. I tipi trasportabili possono essere usati solamente all'esterno dell'autorimessa, con presa di corrente, del tipo di sicurezza, nell'interno della medesima e con una congrua lunghezza di filo. Possono invece stare nell'interno della autorimessa, sempre però in posizione appartata e preferibilmente dal lato dell'ingresso, i motori elettrici normali aperti con indotto in corto circuito, oppure quelli completamente chiusi (a corrente continua; a corrente alternata monofase a collettore; a corrente trifase con avvolto e munito di anelli).

Il carburante di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all'ingresso. I materiali di rifiuto infiammabili o suscettibili di combustione spontanea (stracci, filacce, segatura e simili, unti di olio o imbevati di liquidi infiammabili) devono essere depositati in recipienti metallici chiusi, da vuotare di frequente.

Nelle autorimesse di un certo rilievo deve essere predisposto un servizio di vigilanza anche notturna. Nelle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani, è fatto obbligo di un servizio di vigilanza controllato mediante orologio a diagramma.

Ordine e pulizia debbono essere caratteristiche specifiche di ogni autorimessa.

All'ingresso principale delle autorimesse di carattere industriale o commerciale, deve essere affisso un Regolamento di servizio, comprendente le più importanti disposizioni delle presenti norme, intese ad evitare infortuni e incendi, con richiamo ai mezzi all'uso predisposti (idranti, estintori, sabbia, attrezzi), e alla loro ubicazione.

Tutto il personale addetto deve prenderne conoscenza, per sua norma e responsabilità. Le stesse norme, in quanto li riguardano, devono osservare i conduttori e i meccanici degli autoveicoli depositati.

Magazzini di materiali di ricambio — Olii e grassi lubrificanti

96. — È vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali, tanto più se combustibili.

Per le autorimesse dei tipi n. 3, 4, 5, 6 e 7 (escluse quelle a più piani interrati), è ammessa la costituzione di magazzini per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi, olii lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.

Per gli olii lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di robinetti con gocciolatoio a ripristino.

Carburanti e loro rifornimento

97. — I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso le autorimesse di carattere commerciale, devono di preferenza, essere contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi a colonna.

Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni e colle norme di cui ai precedenti numeri 66, 71, 72 e 82, fuori dell'autorimessa. Qualora ciò non sia possibile, per la posizione topografica dell'autorimessa, o per

la ristrettezza della via d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni:

a) posizione laterale prossima all'ingresso principale;

b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1. grado, portata ad altezza tale da riuscire fuori e superiormente al soffitto dell'autorimessa, provvoluta di dispositivo a reticelle tagliafiamma;

c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a chiusura automatica.

Dove non siano ancora in uso i distributori stradali a colonna, è ammesso l'impiego di distributori a carrello, di cui al n. 82; ovvero di recipienti per rivendite (accennati nel numero 84), muniti però di alto treppiede, con o senza rotelle; oppure di portafusti (n. 82). È opportuno, in quest'ultimo caso, se non esiste distributore volumetrico, che il fusto sia sollevato da terra, così che si possa fornire il carburante per gravità; e inoltre che il travaso si compia a circuito chiuso (n. 72). Quando non si abbia l'assoluta garanzia che i dispositivi adottati impediscono, durante il rifornimento coi mezzi ora accennati, qualsiasi disperdimento di vapori di carburanti, o di loro miscele coll'aria, l'operazione si deve eseguire fuori dell'autorimessa.

Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per portafusto e dei recipienti da rivendere non provvisti di dispositivo per il travaso a circuito chiuso, si deve sempre fare all'aperto.

Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerarsi eccezionale e transitorio. Si deve fare con tubo flessibile e sempre fuori dell'autorimessa.

Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il rifornimento deve, in ogni caso, farsi fuori della medesima, sul piano stradale.

Il carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli non va computato nei quantitativi indicati nel decreto di concessione di deposito rilasciato dalle competenti Autorità.

L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di carburanti. Queste riserve non possono essere costituite entro autorimesse situate sotto il piano stradale e neppure entro quelle del tipo n. 10 (lagunari, ecc.).

Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli autoveicoli deve essere fatto all'uscita dall'autorimessa, lontano da qualsiasi fuoco, o fiamma, o da motori in movimento.

Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio anteriore, prossimo al motore, deve essere fatto in modo da evitare il totale riempimento del serbatoio, che potrebbe provocare disperdimento di carburante all'esterno.

Le autorimesse aventi carattere commerciale non possono costituire riserva di carburante agli autoveicoli se non con latte piene e sigillate.

Parcameto

98. — Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in modo da occupare il minore spazio possibile, pur permettendo, in caso di bisogno, di essere rapidamente condotti all'esterno, o isolati. Perciò si devono osservare le seguenti condizioni.

L'area interna non deve essere occupata fino a saturazione dello spazio disponibile, tenendo presente che:

a) ogni autoveicolo deve avere intorno a sé uno spazio libero non inferiore a centimetri sessanta, riducibile a quaranta, se gli autoveicoli sono frenati, o fermati mediante calzatoie;

b) gli autoveicoli devono potere, con facile individuale manovra, entrare nel parco e uscire, muovendosi, con adeguata libertà, nei corridoi di disimpegno;

c) devono sempre essere lasciati liberi tutti gli ingressi, i corridoi di disimpegno, i sottopassaggi e le uscite di sicurezza.

Inoltre è da tener conto: della superficie media richiesta dagli autoveicoli (circa 15 metri quadrati); della larghezza di volta (il raggio varia fra 13 e 18 metri circa); dell'essere consentita la marcia degli autoveicoli in en-

trambi i sensi, oppure in uno solo; della disposizione che si intende, o si può dare, totalmente o parzialmente, agli autoveicoli, per rispetto ai corridoi di disimpegno (disposizione spettrale; oppure diagonale, o a 45°; oppure longitudinale; oppure diagonale, o a 60°; oppure trasversale semidiagonale, o a 90°), con che la larghezza di volta sia variabile fra 3 e 8 metri circa; e infine dell'uso eventuale di speciali sollevatori o pattini a carrello, i quali permettono di molto ridurre lo spazio per la manovra.

Officine di riparazione

non annesse ad autorimesse

99. — Per queste officine che possono presentare periodi anche maggiori di quelli delle autorimesse normali, si deve osservare quanto segue:

a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli ambienti e numero massimo di autoveicoli che possono trovarsi contemporaneamente in riparazione, l'officina deve essere equiparata ad uno dei tipi di autorimesse contemplati nelle presenti norme, applicando a essa analoghe prescrizioni e norme disciplinari;

b) per quanto possibile, deve evitarsi di impiantare l'intera officina, se vasta, in sotterranei;

c) chi dispone dell'officina è tenuto ad indicare all'Autorità comunale, le specie di lavori che vi si vogliono eseguire, così che l'Autorità stessa ne possa commisurare i pericoli;

d) per la saldatura autogena, si devono osservare le consuete norme prudenziali, conservando il numero autorizzato di bombole di gas compressi lontano dall'ambiente di lavoro, e tenendo alla mano un solo recipiente di ossigeno e di idrogeno, oppure di ossigeno e di acetilene, assicurati alle pareti per mezzo di catene o di staffe, oppure trasportati su appositi carrelli; meglio se le saldature di questo genere potranno essere fatte fuori dell'officina;

e) la verniciatura a spruzzo, con vernici alla nitrocellulosa, può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere provvoluta di aspiratore a forte portata, per la dispersione dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata, in quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito

armadio da tenersi sempre chiuso a chiave; f) il magazzino delle materie prime, parti di ricambio, attrezzi, ecc. deve essere separato dal rimanente;

g) l'officina deve essere provvoluta di un congruo numero di estintori efficienti per liquidi infiammabili.

Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli

100. — A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli degli autoveicoli nuovi ma già sottoposti a prove, possono, in caso di incendio, presentare non lieve pericolo di scoppio, i locali di deposito, con carattere commerciale, di tali autoveicoli in numero superiore a 15, devono sottostare a prescrizioni analoghe a quelle delle autorimesse; può omettersi però tutto quanto non sia assolutamente indispensabile, dato lo speciale impiego cui tali locali sono adibiti.

Devono essere osservate le norme, in quanto applicabili, di cui ai numeri 94 e 95.

Occorre inoltre evitare un soverchio accumulo di autoveicoli, in relazione allo spazio disponibile. Tali depositi debbono sorgere lontano da tutto ciò che può essere causa di incendio (cinematografi; industrie in cui si faccia uso di fiamme libere; depositi e rivendite di sostanze infiammabili o fermentescibili; depositi di legnami, ecc.).

Norme conformi devono essere osservate per le esportazioni e per le mostre di autoveicoli, evitando possibilmente di sistemarli in locali non costituiti con materiali incombustibili. In caso contrario, deve supplirsi con abbondanza di pronti mezzi per estinzione incendi e con norme di vigilanza e di servizio particolarmente rigorose.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI COMPLETE E TRANSITORIE

Deroghe dalle norme di sicurezza per gli stabilimenti, per i depositi, per le autorimesse e per le officine di riparazione.

101. — Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche caso, rispettare le distanze dai fabbricati esterni, o la larghezza della zona di protezione, o qualora, per le speciali condizioni delle manipola-

zioni da eseguire, o delle sostanze da trattare non fosse attuabile qualcuna delle norme di sicurezza stabilite, potrà il Ministero dell'Interno concedere deroghe, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, quando l'impianto proposto presenti, nel suo complesso, a motivo dell'adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio, garanzie di sicurezza sufficienti.

Revisione degli impianti esistenti

102. — Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati, secondo le presenti norme, entro tre anni dalla loro pubblicazione.

Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle providenze che non importino notevoli modificazioni allo stato attuale, e che consistono specialmente in fornire per il pronto intervento in caso di incendio.

Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di controllo, a cura del Ministero dell'Interno e per mezzo di Organi da lui delegati, a spese degli interessati. Il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, potrà consentire, in casi particolari, specifici adattamenti e completamenti che garantiscono ugualmente la sicurezza.

I distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoli e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a qualunque tipo appartengano possono rimanere in funzione.

ART. 2.

Con l'entrata in vigore delle norme tecniche precette, che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali che disciplinano la stessa materia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1934-XII.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'Interno:

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1934-XII.

Registro n. 6 interno, foglio n. 278. — G. DI MARCO.

Solo con il lavoro e con la collaborazione fra tutti gli elementi della produzione si aumenterà il benessere individuale.

MUSSOLINI